

# CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 31 marzo 2026

XIX LEGISLATURA  
**BOLLETTINO**  
**DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
**Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)**  
**COMUNICATO**

## SEDE REFERENTE

*Martedì 31 marzo 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).*

**La seduta comincia alle 19.50.**

### **Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.**

**C. 157 Magi, C. 302 Baldino, C. 1023 Di Giuseppe, C. 2236 Pavanelli, C. 2533 Tucci, C. 2822 Bignami.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, fa presente che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 302 Baldino, C. 1023 Di Giuseppe, C. 2236 Pavanelli, C. 2533 Tucci, C. 2822 Bignami, recanti disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Avverte, inoltre, che rispetto alle proposte di legge indicate nella convocazione della seduta odierna, la trattazione non avrà ad oggetto la proposta di legge C. 1912 Paolo Emilio Russo, in quanto nel frattempo è intervenuto il ritiro della stessa.

Fa presente, infine, che è stata altresì assegnata alla Commissione la petizione n. 83, con cui si delega il Governo alle modifiche ai testi unici in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Poiché tale petizione verte sulla stessa materia delle proposte di legge in esame, propone quindi di abbinarla alle medesime ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento.

Dà quindi conto delle sostituzioni *ad rem*.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S) chiede chiarimenti in ordine agli abbinamenti richiamati.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, fa presente che le proposte di legge sono state abbinare d'ufficio, come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 24 marzo, nel corso della quale peraltro non è stata sollevata alcuna obiezione.

**Alfonso COLUCCI** (M5S) precisa che la presidenza ha fatto riferimento all'abbinamento di una petizione che contiene una delega al Governo alle modifiche ai testi unici in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Chiede se anche l'abbinamento della petizione sia stato oggetto della richiamata riunione dell'Ufficio di presidenza.

**Nazario PAGANO**, *presidente*, fa presente che nella citata riunione del 24 marzo ha comunicato l'assegnazione della petizione n. 83 alla Commissione, prospettando la possibilità di procedere all'abbinamento della stessa alle proposte di legge in materia elettorale ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento.

Tornando sulla questione relativa agli abbinamenti delle proposte di legge comunicati nella richiamata riunione dell'Ufficio di presidenza, fa presente che sarà possibile procedere a una discussione in ordine a una eventuale delimitazione del perimetro dell'intervento normativo nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fissata per la giornata di domani.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori, facendo presente che a suo avviso nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza non è stata assunta alcuna decisione in ordine alle proposte di legge da abbinare alla proposta di legge C. 2822 presentata dalla maggioranza. Ritiene che sia, invece, la seduta odierna la sede idonea per assumere una decisione in ordine agli abbinamenti, fermo restando che considera inaccettabile l'abbinamento di una proposta di legge che contenga una delega al Governo in materia elettorale.

**Nazario PAGANO**, *presidente*, sottolinea che l'abbinamento delle proposte di legge in esame è stato disposto d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto provvedimenti vertenti su identica materia, ossia quella elettorale, e che, pertanto, tale abbinamento non è un atto discrezionale della Commissione.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), precisato di aver partecipato alla riunione dell'Ufficio di presidenza testé richiamata, fa presente che in quella sede non era materialmente possibile, a suo avviso, sollevare obiezioni con riguardo agli abbinamenti d'ufficio comunicati dal presidente, non avendo contezza, in quell'occasione, dei contenuti delle proposte di legge in questione.

Evidenzia quindi che, una volta esaminati i testi delle predette proposte di legge, è quella attuale la sede idonea per sollevare obiezioni in ordine all'abbinamento della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe. In particolare, fa notare come, a suo avviso, non vi siano precedenti concernenti abbinamenti di proposte di legge in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero a proposte di legge che incidono sui testi unici in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Stigmatizza, inoltre, la decisione di abbinare una proposta di legge recante una delega al Governo in materia elettorale. Chiede, quindi, di disabbinare la proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe, evidenziando come, in caso contrario, si configurerebbe un avvio infruttuoso della discussione parlamentare per la revisione della legge elettorale.

**Nazario PAGANO**, *presidente*, ribadisce che l'abbinamento della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe è stato disposto d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, come peraltro comunicato nella richiamata riunione dell'Ufficio di presidenza dello scorso 24 marzo, nel corso della quale non è stata sollevata alcuna obiezione.

**Federico FORNARO** (PD-IDP) ribadisce che non può essere imputata ai componenti della Commissione la mancata obiezione, in sede di Ufficio di presidenza, circa l'abbinamento di proposte di legge delle quali non era stato possibile, in quella sede, valutare il contenuto.

Chiede, quindi, se vi siano precedenti di abbinamento a proposte di legge in materia elettorale di proposte di legge incidenti sulla disciplina del voto degli italiani all'estero e se vi siano precedenti di abbinamenti a proposte di legge in materia elettorale di proposte recanti delega al Governo in tale ambito, evidenziando come tale ultima ipotesi sia a suo avviso inaccettabile.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP) si unisce alle considerazioni del collega Fornaro in ordine all'inopportunità dell'abbinamento di una proposta di legge recante delega al Governo in materia elettorale, facendo presente che la legge elettorale è materia squisitamente parlamentare. Fa presente che ciò è riportato anche nella relazione illustrativa della proposta di legge C. 2822 Bignami, laddove riporta le considerazioni della Corte costituzionale in ordine alla discrezionalità del legislatore sulla disciplina in materia elettorale. A tale proposito, ricorda che in occasione dell'esame di proposte di legge sulla cittadinanza aveva sollevato obiezioni in ordine all'abbinamento di alcune proposte che non riguardavano strettamente tale materia, intervenendo sul tema dell'acquisto della cittadinanza degli italiani nati all'estero. Aggiunge che in tale occasione la presidenza accedette alla facoltà di rivalutare tale questione. Ritiene, quindi, che anche nel caso odierno non sussistano i presupposti per l'abbinamento d'ufficio della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe, di cui chiede di valutare il disabbinamento, incidendo su materia estranea al contenuto della proposta di legge C. 2822 Bignami.

**Vittoria BALDINO** (M5S) rileva un'ulteriore contraddizione, ricordando che in sede di esame dei provvedimenti in materia di voto fuori sede la presidenza non procedette all'abbinamento d'ufficio della proposta di legge a sua prima C. 302, a differenza di quanto avvenuto nel caso odierno. Domanda, quindi, quali siano stati i criteri applicati dalla presidenza al fine di procedere agli abbinamenti d'ufficio disposti.

**Nazario PAGANO**, *presidente*, fa presente al collega Fornaro che vi sono precedenti di abbinamenti di proposte di legge in materia di voto dei cittadini all'estero a proposte di legge in materia elettorale. Cita il precedente della XVII legislatura, in cui la proposta di legge C. 1704, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero, fu abbinata al disegno di legge cosiddetto «Italicum».

In merito alla richiesta di disabbinamento delle proposte di legge C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli e C. 2533 Tucci, fatta pervenire in data odierna dal gruppo del Movimento 5 Stelle, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 24 marzo, la Presidenza ha chiarito che si sarebbe proceduto all'abbinamento d'ufficio anche delle citate proposte alla proposta di legge C. 2822, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertenti su materia identica, ossia la materia elettorale nel suo complesso.

Fa presente, pertanto, che, trattandosi di proposte di legge abbinate d'ufficio alla proposta di legge C. 2822, non è possibile procedere d'ufficio al loro disabbinamento. Resta ferma, peraltro, la possibilità per i gruppi di procedere a una ridefinizione del perimetro di intervento normativo in senso restrittivo rispetto a quello comunicato nella richiamata riunione dello scorso 24 marzo. A tal fine, invita i colleghi del Movimento 5

Stelle a riproporre la richiesta di disabbinamento nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per la giornata di domani.

**Alfonso COLUCCI** (M5S) precisa che nel caso specifico la materia non è identica, dal momento che la proposta di legge C. 2822 Bignami modifica il sistema di elezione della Camera e del Senato, mentre le proposte presentate dal suo gruppo riguardano l'esercizio del diritto di voto. Nel far presente che si tratta, semmai, di materia contigua, evidenzia che il Movimento 5 Stelle non ha alcun interesse a che le sue proposte di legge vengano esaminate unitamente alla proposta di legge della maggioranza.

**Giovanni DONZELLI** (FDI), nel condividere le valutazioni svolte dal presidente, fa presente che la volontà della maggioranza è quella di instaurare un dialogo su un testo aperto a modifiche. Preannuncia, quindi, la massima disponibilità al confronto, al fine di verificare se vi siano le condizioni per definire le regole del sistema elettorale in modo il più possibile condiviso. Pertanto, nel far presente di non avere preclusioni in ordine alla eventuale ridefinizione del perimetro normativo, di cui si discuterà in sede di Ufficio di presidenza, invita tuttavia a riflettere sugli eventuali effetti di un restringimento di tale perimetro, che impedirebbe la trattazione di argomenti che le forze politiche potrebbero avere interesse a trattare nel prosieguo dell'esame. A tal riguardo, fa presente come, partendo da un perimetro normativo più ristretto, che escluda, per esempio, le modalità di esercizio del voto o il voto degli italiani all'estero, non sarà possibile neanche prendere in considerazione gli eventuali profili concernenti queste materie che dovessero essere evidenziati in sede di audizioni o che dovessero emergere da esigenze specifiche rilevate anche dalle opposizioni.

**Toni RICCIARDI** (PD-IDP) dichiara di non voler mettere in discussione la decisione della presidenza in ordine agli abbinamenti delle proposte di legge in esame, assunta sulla base degli elementi istruttori forniti dagli uffici, ma ritiene che sia nondimeno possibile ritornare su tale decisione, come già accaduto in occasione dell'esame delle proposte di legge in materia di cittadinanza.

Apprezza l'apertura del collega Donzelli, ma ritiene inaccettabile mantenere l'abbinamento di una proposta di legge che reca una delega al Governo in materia di voto degli italiani residenti all'estero, in quanto, a suo avviso, ciò costituirebbe un precedente pericoloso.

Ricorda come nel precedente relativo all'esame del cosiddetto «*Italicum*» l'abbinamento richiamato dal presidente rispondeva all'esigenza di allargare il perimetro.

Nel dichiararsi, peraltro, disponibile a una calendarizzazione parallela del provvedimento sul voto degli italiani all'estero, sottolinea come si tratti di un tema diverso rispetto a quello oggetto della proposta di legge C. 2822, in quanto la disciplina del voto degli italiani all'estero è regolata in un atto normativo distinto dai testi unici in materia di elezione di Camera e Senato.

**Filiberto ZARATTI** (AVS) accoglie favorevolmente l'intenzione del collega Donzelli di promuovere un confronto sulla materia elettorale, ma ritiene sia necessaria maggiore chiarezza sul percorso che si intende intraprendere.

Dopo aver sottolineato, peraltro, come la legge elettorale vigente sia comunque idonea, in caso di necessità, ad assicurare l'elezione delle Camere, evidenzia la difficoltà di avviare una discussione proficua su specifiche proposte quali la proposta di legge C. 2822 Bignami e le altre proposte della maggioranza abbinata.

**Vittoria BALDINO** (M5S) rileva preliminarmente come il Presidente non abbia replicato alle sue precedenti considerazioni relative all'esame, svolto qualche anno fa, delle proposte di legge in materia di voto dei fuori sede, in occasione del quale la Commissione ha respinto la richiesta di abbinamento della proposta di legge a sua prima firma C. 302, nonostante vertesse sulla stessa materia trattata dalle altre proposte in esame. Pur dichiarando, quindi, di non essere contraria, in linea di principio, a discutere in questa sede del contenuto della proposta di legge C. 302, come anche delle proposte in materia di digitalizzazione del procedimento elettorale e di voto degli italiani all'estero, non comprende il motivo per cui tali temi, laddove da parte della maggioranza vi sia la volontà politica di trattarli, debbano essere necessariamente essere discussi contestualmente alla proposta di legge C. 2822, anziché attraverso un percorso autonomo.

**Matteo RICHETTI** (AZ-PER-RE), al di là dell'aspetto strettamente procedurale e della correttezza delle decisioni assunte dalla Presidenza, ritiene, dal punto di vista politico, che, qualora si intenda intraprendere un percorso condiviso, sia necessario stabilire regole chiare. In particolare, ritiene inaccettabile che possano essere abbinare proposte che recano deleghe legislative in materia elettorale.

Reputa quindi necessario, prima di procedere all'incardinamento delle proposte in esame, definire, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, un metodo di lavoro condiviso.

Ritiene anch'egli, al pari della collega Baldino, che, qualora vi sia da parte della maggioranza la volontà di affrontare i temi del voto degli italiani all'estero e del voto dei fuori sede, ciò possa avvenire in via parallela e autonoma rispetto all'esame della proposta di legge C. 2822 Bignami.

**Federico FORNARO** (PD-IDP) rileva come la proposta di legge C. 2822 Bignami intervenga, al pari di tutte le precedenti leggi in materia elettorale, sui testi unici sull'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mentre la disciplina del voto degli italiani all'estero è contenuta in un distinto atto legislativo e precisamente la legge n. 459 del 2001. Ciò, a suo avviso, conferma come la materia del voto degli italiani all'estero sia estranea rispetto a quella di cui alla proposta di legge C. 2822 Bignami.

Ribadisce la contrarietà all'abbinamento di una proposta di legge che reca una delega in materia elettorale e sottolinea come, in tal caso, si avvierebbe la discussione parlamentare su un tema così delicato in un modo non proficuo. Richiamando la sua esperienza di presidente della Giunta delle elezioni, rileva, inoltre come la materia del voto degli italiani all'estero presenti numerosi profili di criticità.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP), pur apprezzando l'intenzione manifestata dal collega Donzelli di avviare un confronto tra le forze politiche sulla revisione della legge elettorale, sottolinea come tale volontà contrasti con il deposito di una proposta di legge il cui testo è integralmente frutto delle determinazioni della maggioranza.

Ricorda le forzature regolamentari di cui si sono macchiate le forze politiche di maggioranza nel corso dell'attuale legislatura, sia in occasione della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere – recentemente cassata dalla vittoria del «No» al referendum – sia con la legge sull'autonomia differenziata, giudicata parzialmente incostituzionale dalla Consulta.

Esortando la maggioranza ad evitare ulteriori forzature durante l'esame delle

proposte di legge in materia elettorale, chiede il disabbinamento della proposta di legge C. 1023 De Giuseppe.

**Riccardo MAGI** (MISTO+EUROPA) apprezza l'intervento del collega Donzelli che, nel mostrare un'apertura nei confronti dell'opposizione, consente l'esame della tematica della legislazione elettorale di contorno.

Rileva tuttavia come la proposta di legge C. 2822 Bignami sia stata depositata dalla maggioranza senza aver in alcun modo consultato l'opposizione, in linea, peraltro, con quanto dichiarato di recente dalla Presidente del Consiglio Meloni, che ha dichiarato come, anche in mancanza di collaborazione da parte dei gruppi di opposizione, l'esame della legge elettorale sarebbe comunque proseguito. Aggiunge, poi, che, tra i quattro relatori nominati per l'esame in Commissione, nessuno di essi appartiene ai gruppi di opposizione.

Sostiene che, dal punto di vista tecnico, la proposta di legge C. 2822 presenta alcune criticità e non garantisce il raggiungimento degli obiettivi oggetto della propaganda governativa.

Ritiene, peraltro, che la legislazione elettorale di contorno – come il voto fuori sede, il voto degli italiani all'estero e le modalità di presentazione delle candidature – rivesta particolare importanza, motivo per il quale non ha avanzato la richiesta di disabbinamento della proposta di legge C. 157 a sua prima firma.

Sostiene che la democrazia e la leale competizione politica siano compromesse dalla normativa elettorale vigente, la quale determina il paradosso per cui alcune liste elettorali che raccolgono migliaia di voti devono dimostrare di non essere «liste civetta», mentre altre liste minori, grazie alle norme che disciplinano la composizione dei gruppi parlamentari, risultano di fatto esenti da tali aggravii.

**Nazario PAGANO**, *presidente*, in risposta all'onorevole Baldino, fa notare come nel caso da quest'ultima richiamato, relativo all'esame di proposte di legge in materia di voto dei fuori sede, la proposta di legge C. 302 non fu abbinata d'ufficio in quanto incidente su un perimetro di intervento normativo più ampio ed eterogeneo rispetto a quello delle proposte già all'esame della Commissione: in quel caso, l'abbinamento fu pertanto oggetto di deliberazione della Commissione.

Con riferimento alle richieste di disabbinamento sollevate nella seduta odierna, fa notare come, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per la giornata di domani, sarà possibile svolgere un confronto finalizzato a una ridefinizione del perimetro di intervento normativo, come auspicato anche in occasione dell'esame delle proposte di legge in materia di cittadinanza.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole Angelo Rossi, affinché proceda all'illustrazione dei provvedimenti in esame.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, rileva che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame, in sede referente, di sei proposte di legge abbinate in materia di disciplina del sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP), interrompendo il relatore, chiede che sia chiarito quali siano le proposte di legge oggetto di illustrazione.

**Nazario PAGANO**, *presidente*, chiarisce che il relatore, onorevole Angelo Rossi, procederà all'illustrazione delle proposte di legge all'ordine del giorno della

Commissione, fermo restando che, come già precisato, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per la giornata di domani, sarà possibile svolgere un confronto finalizzato a una possibile ridefinizione del perimetro di intervento normativo.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, riprendendo l'illustrazione, evidenzia come tra le proposte di legge in esame, una proposta di legge – C. 2822 Bignami ed altri – prefigura una riforma complessiva del sistema elettorale della Camera e del Senato, mentre le altre cinque proposte affrontano profili più specifici della materia elettorale, quali la raccolta digitale delle firme per la sottoscrizione delle liste (C. 157 Magi), l'individuazione della data per lo svolgimento di elezioni e *referendum* e semplificazione del procedimento elettorale (C. 302 Baldino ed altri), la revisione della disciplina per il voto dei cittadini italiani all'estero (C. 1023 De Giuseppe), la semplificazione del procedimento elettorale, la digitalizzazione delle liste elettorali ed esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini «fuori sede» (C. 2236 Pavanelli ed altri) e l'introduzione di un sistema elettronico per l'espressione del voto per via telematica (C. 2533 Tucci ed altri).

Passando, quindi, a un'introduzione generale sui contenuti della proposta di legge C. 2822 Bignami, anche a nome degli altri relatori, fa presente che essa reca modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, contenenti, rispettivamente, le norme in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, superando, in relazione a molteplici aspetti, il sistema elettorale attualmente vigente per l'elezione delle due Camere, come risultante dall'ultimo intervento organico effettuato in materia con la legge 3 novembre 2017, n. 165. Il sistema prefigurato dalla proposta di legge C. 2822 è un sistema elettorale misto, al pari di quello vigente, in quanto combina, al suo interno, elementi di natura proporzionale ed elementi di natura maggioritaria.

Il sistema vigente assegna i cinque ottavi dei seggi dei due rami del Parlamento con metodo proporzionale e i restanti tre ottavi con metodo «maggioritario *plurality*», nell'ambito di collegi uninominali in cui viene ripartito il territorio nazionale e all'interno di ciascuno dei quali viene eletto il candidato che ottiene più voti.

Diversamente, la proposta di legge C. 2822 propone un sistema a base proporzionale, «corretto» dalla previsione di un premio in seggi – definito «di governabilità» – da assegnare alla forza politica che ottenga un risultato tale da soddisfare determinati requisiti. Per altro verso, vengono soppressi i collegi uninominali e i seggi corrispondenti (142 alla Camera e 67 al Senato) sono assegnati ai collegi plurinominali che li contengono. Questi ultimi, così come le circoscrizioni, restano quelli ad oggi vigenti, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.

I partiti e gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni presentano – come avviene nel sistema vigente – liste di candidati a livello di ciascun collegio plurinomiale, eventualmente coalizzate tra loro. Inoltre, ai fini dell'eventuale attribuzione del citato premio, presentano liste a livello circoscrizionale, che in caso di coalizione di liste sono le medesime per tutta la coalizione.

Fatta salva la disciplina relativa all'assegnazione dei seggi in conseguenza dell'eventuale assegnazione del premio in presenza di determinati requisiti, nonché la distinta disciplina prevista per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige – che sarà oggetto di approfondimento nel prosieguo della relazione – e quella prevista per le elezioni nella circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti con una distribuzione proporzionale effettuata su base nazionale – alla Camera – o regionale – al Senato –, tra le liste presentate a livello di collegio plurinomiale.

Con riguardo alla disciplina delle soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi, esse sono pari al 10 per cento per le coalizioni di liste e al 3 per cento per le singole liste, coalizzate o meno, fatto salvo il ripescaggio, per ogni coalizione, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Al Senato resta ferma la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20 per cento in una sola regione.

Venendo alla disciplina relativa all'eventuale assegnazione del premio, evidenzia in premessa come possano verificarsi, all'esito delle elezioni, tre distinti scenari.

In primo luogo, se la singola lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la prima cifra elettorale nazionale ha altresì ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi a livello nazionale, le viene assegnato un premio, pari a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, detratti dal totale dei seggi da distribuire proporzionalmente e assegnati alle liste a tal fine presentate a livello circoscrizionale. I seggi assegnati con il premio si sommano a quelli che la lista o coalizione di liste assegnataria ha ottenuto nella quota proporzionale. Alla determinazione della cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste ai fini della verifica dei requisiti per l'attribuzione del premio non concorrono i voti ottenuti dalle medesime liste nelle circoscrizioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Estero.

In secondo luogo, nel caso in cui non si verifichi la condizione precedente, ma le singole liste o le coalizioni di liste che hanno ottenuto le prime due cifre elettorali nazionali abbiano ottenuto entrambe almeno il 35 per cento dei voti validi a livello nazionale è previsto lo svolgimento di un turno di ballottaggio per l'aggiudicazione del predetto premio: non è prevista la possibilità di apparentamenti tra il primo turno e il ballottaggio.

In via residuale, laddove manchino altresì i presupposti per lo svolgimento del ballottaggio, il premio non viene assegnato a nessuna lista o coalizione di liste. Ne consegue che i relativi seggi vengono ripartiti nell'ambito della distribuzione proporzionale generale e nessuno dei candidati delle liste circoscrizionali viene eletto.

Per quanto concerne la natura del premio di governabilità, osserva che: esso ha natura eventuale nel senso che scatta, al primo turno, solo al ricorrere del 40% dei voti, oppure, previo svolgimento del turno di ballottaggio fra le due coalizioni che abbiano superato il 35% dei voti e non abbiano raggiunto il 40% degli stessi; esso non è, in senso tecnico, un premio di maggioranza, dal momento che la lista o coalizione di liste aggiudicataria non otterrebbe con certezza la maggioranza dei seggi, né in caso di assegnazione del premio al primo turno, né, a maggior ragione, nel caso di assegnazione all'esito del ballottaggio; inoltre, il premio è assegnato in modo del tutto separato tra Camera e Senato; l'assegnazione del premio in un ramo del Parlamento avviene, infatti, a prescindere dall'assegnazione anche nell'altro ramo, non escludendosi dunque la possibilità che – a fronte dei tre scenari possibili descritti – si verifichino esiti diversi tra le due Camere; in caso di assegnazione del premio, qualora la lista o coalizione aggiudicataria dovesse ottenere – sommando i seggi del premio con quelli conseguiti attraverso il riparto proporzionale – un numero complessivo di seggi superiore a 230 alla Camera o a 114 al Senato, è previsto un meccanismo tale per cui i seggi eccedenti rispetto a tale valore limite le sono sottratti nella parte proporzionale. Sono esclusi gli eventuali seggi conseguiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige ed Estero.

Quanto alle modalità di esercizio del voto, l'elettore esprime il proprio voto in favore di una lista, che sulla scheda si presenta da sola o in coalizione con altre. Sono riportati sulla scheda sia i nomi dei candidati delle liste di collegio, a fianco al relativo contrassegno di lista, sia i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio, che, come già detto, nel caso di coalizione sono comuni. In

caso di voto espresso in favore della sola lista circoscrizionale, il voto è valido anche per la lista di collegio collegata, e nel caso di coalizione, è ripartito tra le liste collegate in ragione proporzionale ai voti da esse ottenute nel collegio plurinominale.

Non è prevista la possibilità di esprimere un voto di preferenza in favore dei candidati interni alle liste.

Sono confermate le pluricandidature: il medesimo candidato può presentarsi nelle liste circoscrizionali per l'assegnazione del premio e, contemporaneamente, in fino a cinque liste di collegio plurinominale. In caso di pluri elezione nella lista circoscrizionale e in una lista di collegio plurinominale, il candidato è proclamato eletto nella lista circoscrizionale; in caso invece di pluri elezione in diverse liste di collegio, il candidato è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, come nel sistema vigente.

Per quanto concerne le cosiddette «quote di genere», resta ferma la disciplina oggi prevista in relazione alle liste di collegio plurinominale, con l'obbligo di alternanza, e la quota massima del 60 per cento del genere sovra-rappresentato sul totale dei candidati capilista. Riguardo, invece, alle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio, è prevista una quota massima del 60 per cento per il genere sovra-rappresentato sul totale nazionale dei candidati presentati: non è invece previsto l'obbligo di alternanza nelle singole liste circoscrizionali, in ragione del fatto che i candidati di tali liste vengono eletti, nel caso, tutti «in blocco», 70 per la Camera e 35 per il Senato.

Un ulteriore aspetto presente nella proposta di legge C. 2822 riguarda l'indicazione da parte delle forze politiche nel programma elettorale depositato, del nome e del cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del Governo. In caso di coalizione, la persona proposta è la medesima per tutte le forze politiche coalizzate. Il nome e il cognome della persona in questione non compaiono invece sulla scheda elettorale.

Come anticipato, rispetto all'impianto descritto, nella proposta di legge C. 2822 le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige si configurano come del tutto separate dalla competizione elettorale nazionale, salvo che per la partecipazione degli elettori delle citate circoscrizioni all'eventuale turno di ballottaggio per l'aggiudicazione del premio.

Passando a una descrizione più puntuale del contenuto della proposta C. 2822 Bignami, fermo comunque restando il rinvio alla documentazione predisposta dal Servizi Studi, rileva che essa è costituita da tre articoli, il primo dei quali reca modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati.

In particolare, il comma 1 sostituisce integralmente l'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportando modifiche a ciascuno dei quattro commi che lo compongono. Ricorda a tale proposito che il comma 1 dell'articolo 1 del testo unico, nel testo vigente, enuncia che la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale. La novella introdotta dalla proposta di legge in esame modifica il comma appena citato sopprimendo il riferimento ad un turno elettorale «unico» ed inserendovi il riferimento alla possibilità che, ove necessario, si dia luogo anche ad un turno di ballottaggio, da svolgere in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale, comprese le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Si tratta di una specificazione necessaria in quanto, come si vedrà in seguito, la proposta di legge in commento prevede che le elezioni in tali circoscrizioni si svolgano in un ambito del tutto separato da quelle che si svolgono nelle altre, secondo una disciplina speciale ed

apposita.

Quanto al comma 2 dell'articolo 1 del testo unico, è preservato il riferimento alle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A del testo unico, mentre sono espunti i riferimenti ai collegi uninominali che la proposta di legge intende sopprimere, con la sola eccezione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. La richiamata tabella A è modificata dal comma 30 dell'articolo 1 della proposta di legge, mantenendo la lista delle medesime 28 circoscrizioni attualmente vigenti, ma sopprimendo la seconda colonna, nella quale le circoscrizioni erano precisamente individuate dal punto di vista territoriale.

È sostituito integralmente il comma 3 dell'articolo 1 del testo unico prevedendo che le circoscrizioni elettorali siano ripartite nei collegi plurinominali oggi vigenti, vale a dire quelli definiti dalla specifica tabella A.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.

Al nuovo comma 4 dell'articolo 1 del testo unico sono introdotti riferimenti agli elementi caratterizzanti il sistema elettorale disciplinato dalla proposta in esame, che – come anticipato – è un sistema a base proporzionale, corretto dall'eventuale attribuzione, al ricorrere dei previsti presupposti, di un premio di governabilità pari a 70 seggi da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 83 del testo unico (come modificato dal comma 22 dell'articolo 1 della proposta in esame), a liste presentate a livello circoscrizionale, in favore della coalizione o della lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale e che abbia conseguito almeno il 40 per cento di voti validi nel primo turno di votazione, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio, ai sensi dell'articolo 83, comma 1-*bis*, del medesimo testo unico (introdotto dal medesimo comma 22 dell'articolo 1 della proposta in esame), vale a dire alla coalizione o lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi.

Alla luce delle modifiche introdotte dalla proposta di legge agli articoli 3, 83 e 83-*bis* del testo unico, i seggi ripartiti proporzionalmente sono: 384, ovvero tutti tranne quelli assegnati alla circoscrizione Estero (8), Trentino-Alto Adige (7) e Valle d'Aosta (1), nel caso non vi siano i presupposti per l'assegnazione del premio di governabilità; 314, ovvero quelli di cui al punto precedente al netto dei 70 seggi del premio di governabilità, nel caso vi siano i presupposti per l'assegnazione di tale premio.

Con riguardo agli effetti che il premio di governabilità produrrebbe sulla composizione dell'Assemblea, l'effetto disproporzionale direttamente addebitabile al premio appare inferiore alla sua consistenza percentuale sul totale dell'Assemblea (17,5 per cento), poiché, essendo assegnato in ammontare fisso, andrà a sommarsi ad una base di seggi, quella ottenuta dal vincitore nella quota proporzionale, che è percentualmente inferiore rispetto a quella che egli avrebbe ottenuto sulla base di una ripartizione integralmente proporzionale. Aggiunge che non si tratta, in senso tecnico, di un premio di maggioranza, nel senso che chi se lo aggiudica non acquisisce con certezza la maggioranza assoluta dei seggi in palio, perché i seggi del premio si sommano, in ammontare fisso, a quelli che il soggetto aggiudicatario ha ottenuto al proporzionale; in un contesto in cui basta il 40 per cento dei voti per aggiudicarsi il premio, ed a maggior ragione, in caso di attribuzione del premio al ballottaggio, non è detto che i seggi ottenuti al proporzionale, sommati ai 70 del premio, consentano di ottenere 201 seggi.

Come già anticipato, non è possibile superare la cifra limite di 230 seggi su 384; nel caso in cui la lista singola o la coalizione di liste aggiudicataria del premio ottenga, tra i seggi del riparto proporzionale e quelli del premio, un totale di seggi superiore a 230, è previsto un meccanismo tale per cui i seggi eccedenti rispetto a tale valore limite, le sono sottratti nella parte proporzionale; il premio, cioè, scatta nella sua interezza, ma, per la quota eccedente al massimale di seggi previsto, esso va a scapito dei seggi

ottenuti nella parte proporzionale dalla lista o coalizione che se lo è aggiudicato.

Il premio di governabilità è assegnato separatamente tra Camera e Senato; l'assegnazione in ciascuna Camera avviene, cioè, a prescindere dal fatto che vi siano i requisiti per l'assegnazione anche nell'altra, ed eventualmente, anche a soggetti diversi.

Quanto all'ipotesi del ballottaggio – la cui data di svolgimento è fissata dal decreto di convocazione dei comizi elettorali alla seconda domenica successiva a quella della prima votazione, come previsto a seguito delle modifiche introdotte dal successivo comma 5 all'articolo 11 del testo unico – essa si verifica nel caso in cui la lista o coalizione di liste arrivata prima non abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti e nel caso le prime due liste e coalizioni di liste abbiano ottenuto almeno il 35 per cento dei voti. La lista che ottiene il maggior numero di voti al ballottaggio, ottiene il premio di 70 seggi nella sua interezza.

Per effetto del comma 2 dell'articolo 1 della proposta in esame, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige si configurano come separate da quelle che si svolgono nel resto del Paese. La circoscrizione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale; la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita nei quattro collegi uninominali oggi vigenti, mentre i restanti seggi spettanti alla circoscrizione sono assegnati con metodo proporzionale sulla base dei voti espressi a livello locale. La disciplina di dettaglio è rinviata, per entrambe le circoscrizioni, al Titolo VI del testo unico, significativamente modificato dal comma 27 dell'articolo 1 della proposta di legge. Le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono espressamente escluse dall'insieme di quelle tra le quali sono ripartiti i 70 seggi da attribuire quale premio di governabilità e dall'insieme di quelle nell'ambito delle quali ripartire i seggi tra i collegi plurinominali nelle due distinte ipotesi di avvenuta o di mancata attribuzione del premio di governabilità.

Dal punto di vista procedurale, come previsto dal modificato titolo VI del testo unico, il meccanismo di assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni in questione è integralmente racchiuso entro i confini dei rispettivi territori. Non sono previste comunicazioni tramite cui gli Uffici centrali circoscrizionali rendono noti all'Ufficio centrale nazionale le cifre elettorali di lista o di collegio, né a quali schieramenti appartengano i candidati risultati eletti. I candidati vengono proclamati eletti direttamente dagli Uffici centrali circoscrizionali. Da ciò – in assenza di diversa ed esplicita indicazione in senso contrario – sembra doversi desumere che: i voti espressi al primo turno nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige non sono comunicati all'Ufficio centrale nazionale e conseguentemente non concorrono ai totali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nemmeno ai fini del raggiungimento delle soglie percentuali previste per l'accesso al premio, per l'accesso al ballottaggio e per l'accesso ai seggi; i seggi assegnati nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige non concorrono al massimale di 230 seggi oltre il quale è previsto che alla lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio di governabilità vengano sottratti, nella quota proporzionale, i seggi eccedenti tale soglia.

Il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge sostituisce integralmente l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, al fine di determinare i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di indizione dei comizi elettorali.

Nello specifico con il richiamato decreto, a seguito delle modifiche introdotte e in coerenza con il nuovo sistema elettorale, sono effettuate: l'assegnazione dei seggi alle 28 circoscrizioni di cui alla Tabella A. Esse corrispondono al territorio dell'intera regione, ad eccezione di sei regioni il cui territorio è ripartito in due circoscrizioni (Piemonte,

Veneto, Lazio, Campania e Sicilia) e in quattro circoscrizioni (Lombardia). L'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni, come prescrive l'articolo 56 della Costituzione, è effettuata in proporzione alla popolazione sulla base dei dati dell'ultimo censimento con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti; la ripartizione nelle circoscrizioni, ad eccezione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, dei 70 seggi da assegnare come premio di governabilità e conseguentemente, in ciascuna circoscrizione, il numero di seggi residui da assegnare con metodo proporzionale. Il premio di governabilità di 70 seggi è assegnato mediante l'elezione dei candidati di liste presentate a livello circoscrizionale, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, al fine specifico dell'assegnazione del premio. Coerentemente, le liste singole e le coalizioni che presentano candidature di collegio plurinominale in tutte le circoscrizioni devono presentare le liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni, e il numero dei candidati di tali liste, pena l'inammissibilità, deve corrispondere ai seggi assegnati alla circoscrizione a titolo di premio; la determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione – ad esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e ancora sulla base della popolazione come risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione – nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.

Il comma 7 modifica l'articolo 14-*bis* del testo unico introducendo l'obbligo per i partiti e gruppi politici che depositano il contrassegno, di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome.

Il comma 9 interviene sulla disciplina relativa alla presentazione delle liste di cui all'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati rideterminando i requisiti e le modalità di presentazione delle liste elettorali in funzione del sistema di riparto proporzionale e dell'introduzione del premio di governabilità. Il comma interviene su cinque profili: sopprime i riferimenti alla quota uninominale; introduce l'obbligo di presentazione delle liste di collegio plurinominale in almeno un terzo delle circoscrizioni nazionali fatte salve le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, vale a dire in almeno 9 circoscrizioni su 26; disciplina le liste circoscrizionali per il premio di governabilità, obbligatorie per i partiti presenti in tutte le circoscrizioni, con numero di candidati pari ai seggi-premio assegnati alla circoscrizione, pena l'inammissibilità; ridefinisce il numero dei candidati delle liste di collegio plurinominale, prevedendo che esso non possa essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell'ambito della distribuzione dei 384 seggi e che, comunque, non possa essere inferiore a due e superiore a sei, in luogo del vigente limite massimo di quattro; estende alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità le norme sull'equilibrio di genere, prevedendo che il genere più rappresentato non possa esserlo in misura superiore al 60 per cento dei candidati sul piano nazionale, ma senza prevedere l'alternanza di genere.

Il comma 10 interviene sull'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di candidature plurime. In particolare: è esteso il divieto di presentarsi con contrassegni diversi ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità; è soppresso il divieto di candidatura in più collegi uninominali per il venir meno della componente maggioritaria del sistema elettorale; la facoltà di pluricandidarsi è ridefinita consentendo al candidato nella lista circoscrizionale di concorrere nel numero massimo di cinque collegi plurinominali con il medesimo contrassegno; è introdotta l'incompatibilità espressa tra la candidatura nella circoscrizione Estero e le liste per il riparto proporzionale e per il premio.

Il comma 16 ridefinisce la struttura della scheda elettorale per l'elezione della Camera dei deputati intervenendo sull'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in coerenza con l'eliminazione dei collegi uninominali e l'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità. La nuova scheda reca, all'interno del medesimo rettangolo, il contrassegno di lista con i candidati plurinominali e, al di sotto, in un rettangolo a parte, i candidati della lista circoscrizionale per il premio di governabilità; in caso di coalizione i rettangoli contenenti le liste per il premio sono raccolti in un riquadro comune che contiene tutti i rettangoli delle liste coalizzate. È inoltre disciplinata la scheda per l'eventuale ballottaggio la quale reca due rettangoli, disposti secondo sorteggio, contenenti i contrassegni delle liste o coalizioni ammesse al secondo turno.

Il comma 22 apporta modifiche all'articolo 83 del testo unico per l'elezione della Camera, il quale disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale finalizzate alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni; alla distribuzione nazionale dei seggi tra le coalizioni e le liste singole, nonché tra le liste di ciascuna coalizione ed infine alla distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a coalizioni e liste a livello nazionale. Le novelle inseriscono nel testo le operazioni necessarie al fine dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità e all'eventuale svolgimento del turno di ballottaggio, nonché all'eventuale superamento del numero massimo di seggi da attribuire alla lista o coalizione aggiudicataria del premio, e apportano le conseguenti modifiche alle procedure di assegnazione dei seggi alle liste. È inoltre disciplinato il caso in cui si deve procedere all'attribuzione proporzionale di tutti i 384 seggi, in quanto non si sono verificate le condizioni né per l'attribuzione del premio di governabilità al primo turno, né per l'esperimento del turno di ballottaggio.

Segnala, in particolare, che le modifiche introdotte confermano l'esclusione dal concorso della cifra elettorale nazionale di coalizione dei voti conseguiti dalle liste al di sotto dell'1 per cento dei voti validi nazionali, ma prevede un'eccezione a tale regola, ammettendo alla ripartizione dei seggi, per ciascuna coalizione, la lista collegata con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse anche se inferiore all'1 per cento dei voti validi. Sulla base delle modifiche introdotte sono dunque ammesse alla ripartizione dei seggi: le coalizioni che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi e che abbiano tra le liste coalizzate almeno una che ha conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, oppure una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima; le singole liste non collegate o collegate in coalizioni fuori soglia, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, ovvero la singola lista non collegata o collegata in coalizioni fuori soglia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima; le liste collegate con altre in coalizioni sopra soglia, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, ovvero la lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima; per ciascuna coalizione sopra soglia è ammessa anche la lista collegata con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse; nel caso la cifra elettorale della lista in tal modo «ripescata» sia inferiore all'1 per cento dei voti validi, essa è comunque conteggiata anche ai fini del calcolo della cifra elettorale di coalizione.

Fa presente che il comma 23 apporta modifiche all'articolo 83-*bis* del testo unico per l'elezione della Camera, il quale disciplina le operazioni degli Uffici centrali

circoscrizionali finalizzate alla distribuzione nei collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste nelle circoscrizioni. Le novelle inseriscono nel testo le operazioni conseguenti all'eventuale attribuzione del premio di governabilità e disciplinano, in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

Il comma 24, intervenendo sull'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, modifica la procedura in caso di insufficienza di candidati nelle liste, eliminando l'eventualità del subentro dei c.d. «migliori perdenti» dei collegi uninominali.

Il comma 25, sostituendo il comma 1-*bis* dell'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di elezione plurima, dispone che il deputato eletto sia nella lista circoscrizionale per il premio di governabilità sia in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista circoscrizionale.

Il comma 26 interviene sull'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di vacanza dei seggi, introducendo una procedura differenziata per il subentro nei seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità: il seggio tra questi che risulti vacante viene assegnato alle liste di collegio plurinominali collegate. In caso di coalizione di liste, viene assegnato alla lista che abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e, in via sussidiaria, già utilizzata).

Come anticipato, il comma 27 integra il titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, inserendovi tre nuovi articoli volti a disciplinare l'elezione dei deputati spettanti alla circoscrizione Trentino-Alto Adige. In particolare: l'articolo 93-*quinquies* reca le disposizioni introduttive e quelle inerenti la presentazione dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste di collegio plurinominali; l'articolo 93-*sexies* reca le disposizioni concernenti l'aspetto della scheda elettorale e le modalità di espressione del voto; l'articolo 93-*septies* reca le procedure di assegnazione dei seggi nei quattro collegi uninominali in cui la circoscrizione è ripartita e dei seggi da distribuire in ragione proporzionale alle liste presentate nel collegio plurinominali, sulla base dei voti espressi in esso. È prevista una soglia di sbarramento, per le liste singole e le coalizioni, pari al 20 per cento dei voti circoscrizionali.

Per quanto riguarda la disciplina delle elezioni nel collegio uninominale della Valle d'Aosta, essa resta quella recata dagli articoli 92 e 93 del titolo VI, non modificati dalla proposta di legge in esame.

Con riguardo ai restanti commi dell'articolo 1, segnala che i commi 4 (formato della scheda e modalità di espressione del voto), 5 (deposito del contrassegno di lista), 8 (designazione dei rappresentanti per il deposito delle liste), 11 (presentazione delle liste), 12 (verbalizzazione del deposito delle candidature), 13 (operazioni di controllo degli uffici circoscrizionali), 14 (sorteggio per la determinazione dell'ordine delle coalizioni e delle liste sulla scheda), 15 (manifesto elettorale), 17 (modalità di espressione del voto), 18 (validità del voto), 19 (operazioni di spoglio), 20 (voti contestati), 21 (operazioni preliminari degli Uffici centrali circoscrizionali), 28 (superamento della componente uninominale) e 29 (rappresentanti dei candidati nei collegi) recano misure di coordinamento, modificando il testo unico al fine di adeguare il suo contenuto alle modifiche introdotte dalla proposta in esame.

Evidenzia quindi che l'articolo 2 della proposta di legge, al comma 1, modifica in più punti l'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Si modifica in primo

luogo il comma 1 dell'articolo 1 del testo unico, che nel testo vigente dispone che il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, introducendovi un riferimento al fatto che il Senato è eletto «in un turno elettorale nonché, se necessario, in un turno di ballottaggio, da svolgere in tutte le regioni del territorio nazionale, comprese le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige». Rimane immutata la disposizione secondo cui, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

È sostituito integralmente il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico, sopprimendo i collegi uninominali e introducendovi un riferimento ai collegi plurinominali e una descrizione sintetica degli elementi caratterizzanti il sistema elettorale introdotto, complessivamente inteso. In particolare, si prevede che, fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali vigenti, quelli cioè di cui alla tabella B.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.

L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a 35 seggi complessivi da assegnare a liste presentate a livello regionale, in favore della lista singola o della coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi, purché pari almeno al 40 per cento dei voti validi a livello nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio. Il premio di governabilità presenta le medesime caratteristiche tecniche previste per la Camera dei deputati: esso è previsto in ammontare fisso (35 seggi); viene assegnato solo al ricorrere di specifici presupposti; produce un effetto distorsivo inferiore rispetto alla sua consistenza in termini di seggi sul totale dell'Assemblea; non assegna necessariamente la maggioranza assoluta dei seggi; in caso di attribuzione del premio, dal numero di seggi ripartiti con metodo proporzionale è detratto il numero di seggi attribuiti ai fini del premio (114 su 189). Segnala che la differenza principale che si riscontra tra il sistema elettorale della Camera e quello del Senato è che mentre alla Camera la ripartizione proporzionale dei seggi avviene a livello nazionale, sulla base dei voti ottenuti dalle liste e dalle coalizioni a tale livello, al Senato la distribuzione avviene in ciascuna regione, sulla base dei voti ottenuti a livello regionale, in attuazione dell'articolo 57 della Costituzione, ai sensi del quale «il Senato è eletto su base regionale».

Si sostituisce integralmente anche il comma 2-ter dell'articolo 1 del testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, al fine di determinare gli ulteriori contenuti del decreto del Presidente della Repubblica di ripartizione dei seggi nelle regioni, necessari per il sistema elettorale proposto. Nello specifico: la ripartizione nelle regioni, ad esclusione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, dei 35 seggi da assegnare come premio di governabilità e conseguentemente, in ciascuna regione, il numero di seggi residui da assegnare con metodo proporzionale; la determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali di ciascuna regione nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.

Evidenzia che anche il comma 3 dell'articolo 1 del testo unico è sostituito integralmente, prevedendo che ad essere costituita in un unico collegio uninominale sia la regione Valle d'Aosta. Resta invariato che la regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione. Al Senato, come alla Camera, i seggi spettanti alle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono assegnati in modo del tutto slegato dalle procedure di ripartizione che interessano il resto del paese. Al Senato tale separazione risulta

ancora più evidente che alla Camera, in ragione del fatto che tutti e 7 i seggi in questione sono assegnati in altrettanti collegi uninominali, esattamente come avviene nel sistema vigente. La disciplina di dettaglio delle procedure di assegnazione dei seggi è recata dal titolo VII del testo unico per l'elezione del Senato, su cui intervengono i successivi commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 2 in esame.

Il comma 6 modifica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sostituendo il requisito del compimento del venticinquesimo anno di età con quello della maggiore età per l'esercizio dell'elettorato attivo al Senato, in coerenza con il novellato articolo 58, primo comma, della Costituzione.

Il comma 9 modifica l'articolo 16-*bis* del testo unico per l'elezione del Senato, il quale disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale finalizzate alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni. Le novelle inseriscono nel testo le ulteriori operazioni attribuite all'Ufficio centrale nazionale ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità e all'eventuale svolgimento del turno di ballottaggio, tra cui la ripartizione, in ciascuna regione, dei seggi alle coalizioni e alle liste singole, nei diversi casi che si possono verificare.

Il comma 10 sostituisce l'intero articolo 17 del testo unico per l'elezione del Senato, il quale disciplina le operazioni degli Uffici elettorali regionali, per la distribuzione dei seggi alle liste nella regione e nei collegi plurinominali. Le novelle sopprimono la prima distribuzione dei seggi tra coalizioni e liste singole in quanto effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, mentre inseriscono le operazioni conseguenti all'eventuale attribuzione del premio di governabilità; in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, inoltre, disciplinano una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

Come anticipato, i commi da 12 a 15 dell'articolo 2 recano modifiche ai diversi articoli che compongono il titolo VII del testo unico per l'elezione del Senato, dedicato alle disposizioni speciali previste per le elezioni in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Le novelle sono in particolare volte a chiarire che l'unica regione che elegge un solo senatore è la Valle d'Aosta e che, per la disciplina delle candidature nei collegi uninominali delle due regioni si fa riferimento, per quanto non previsto dal titolo VII, alle disposizioni recate dal titolo VI del testo unico per l'elezione della Camera, in quanto applicabili.

Quanto ai restanti commi 2 (modifiche di coordinamento all'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993), 3 (convocazione del turno di ballottaggio), 4 (presentazione delle liste), 5 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di formato della scheda elettorale), 7 (modalità di espressione del voto), 8 (operazioni preliminari degli Uffici centrali regionali) e 11 (modifiche di coordinamento all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993) segnala che essi recano misure di coordinamento o di adeguamento della vigente disciplina al nuovo sistema elettorale introdotto dalla proposta in esame.

L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Quanto alla proposta di legge C. 157 Magi, fa presente che l'articolo 1, novellando il Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, ossia il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introduce la raccolta digitale delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature, ossia un sistema grazie al quale le sottoscrizioni degli elettori possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Si prevede inoltre che i

presentatori della lista predispongano un documento informatico che rechi le specifiche indicazioni previste per la presentazione e l'ammissione delle candidature pubblicate dal Ministero dell'interno, e consenta l'acquisizione: del nome; del cognome; del luogo e della data di nascita del sottoscrittore; del comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Si prevede, altresì, che le sottoscrizioni raccolte elettronicamente siano depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Corte d'appello o mediante consegna digitale equivalente, come duplicato informatico ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate dell'apposito contrassegno a stampa. È dovere del Ministero dell'interno inviare ai presentatori della lista, entro 72 ore dalla richiesta, un elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio.

Circa la proposta di legge C. 302 Baldino, fa presente che l'articolo 1 sostituisce l'attuale disciplina dell'*election day* con l'introduzione di due appuntamenti elettorali all'anno, uno in primavera e l'altro in autunno, per le elezioni amministrative e per i *referendum* costituzionali, in modo da favorire lo svolgimento di queste con le altre tipologie di elezione eventualmente previste in tali periodi. Il comma 1 dell'articolo 1 in esame modifica la disciplina relativa all'elezione del sindaco e al rinnovo del consiglio comunale, flessibilizzando la data del voto e facilitando l'abbinamento con altre consultazioni elettorali e referendarie. La lettera a) del comma 1 introduce quattro ulteriori articoli dopo l'articolo 54 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il nuovo articolo 54-*bis* introduce, in aggiunta a quello primaverile previsto dalla normativa vigente, un secondo turno ordinario annuale, tra il 15 aprile e il 15 giugno (o tra il 15 ottobre e il 15 dicembre se la scadenza del mandato cade nel secondo semestre dell'anno), per le elezioni comunali. Inoltre, il turno primaverile è prorogato fino alla data delle elezioni europee se queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno. L'articolo 54-*ter* compie una analoga modifica per il rinnovo dei consigli comunali dovuti a motivi diversi dalla scadenza del mandato, prevedendo che le elezioni si svolgano nel turno ordinario primaverile se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 20 agosto dell'anno precedente, e prima del 24 febbraio, ovvero nel nuovo turno autunnale, se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 24 febbraio e prima del 20 agosto. L'articolo 54-*quater* riproduce testualmente l'articolo 3 della legge n. 182 del 1991, il quale prevede che il Ministro dell'interno fissi la data per lo svolgimento delle elezioni comunali non oltre il cinquantesimo giorno precedente a quello della votazione e comunichi ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge. L'articolo 54-*quinqies* stabilisce che, qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni europee, le elezioni politiche, *referendum* o elezioni regionali, l'elezione per il rinnovo del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre, tali consultazioni si effettuano nella data stabilita per le elezioni di cui sopra, anche al di fuori dei turni ordinari. La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame abroga l'articolo 141, comma 4, del Tuel, che prevede che il rinnovo del consiglio deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge nelle ipotesi di scioglimento anticipato con decreto del Presidente della Repubblica. La lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame abroga l'articolo 143, comma 10, secondo, terzo e quarto periodo, del Testo unico degli enti locali, che disciplina le elezioni in un turno straordinario annuale dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, il cui scioglimento scada nel secondo semestre dell'anno.

Segnala che il comma 2 interviene in materia di elezioni regionali, ampliando la fascia temporale in cui esse possono svolgersi. La lettera a) del comma 2 elimina la possibilità di indire le elezioni regionali in una domenica compresa nei sei giorni

successivi ai sessanta giorni dopo il termine dei cinque anni di legislatura. La successiva lettera *b*) introduce il comma 1-*bis* all'articolo 5 della legge n. 165 del 2004, che prevede la possibilità che nel termine di indizione delle elezioni regionali gli elettori siano convocati per le elezioni comunali, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352. In tali casi il termine di indizione delle elezioni può essere anticipato o prorogato di ulteriori trenta giorni, quando ciò sia necessario al fine di consentire che le elezioni regionali si effettuino contestualmente alle altre consultazioni elettorali. Inoltre, con il nuovo comma 1-*ter* si prevede che, allo scopo di contenere la spesa pubblica e di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, il Ministro dell'interno verifichi tempestivamente con le regioni interessate al rinnovo dei rispettivi organi regionali la possibilità di coordinare la data per lo svolgimento delle elezioni regionali con la data delle altre consultazioni elettorali nel medesimo semestre, al fine di permetterne lo svolgimento contestuale.

Il comma 3 dell'articolo in esame modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 21-*ter* della legge elettorale del Senato, di cui al decreto legislativo 533 del 1993, che disciplina le elezioni suppletive del Senato e della Camera, prevedendo che se nel termine di indizione delle elezioni suppletive, o nei trenta giorni successivi, gli elettori del collegio, o una parte di essi, siano convocati per lo svolgimento di elezioni comunali, regionali, europee o per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, le elezioni suppletive si svolgano nella data prevista per tali consultazioni, compatibilmente con i termini per il deposito dei contrassegni e la presentazione delle candidature.

Il comma 4 modifica la legge n. 352 del 1970 sui *referendum*, per quanto riguarda i termini di fissazione della data della convocazione dei comizi elettorali. In particolare, la lettera *a*) modifica l'articolo 15, abrogando sia la previsione secondo la quale il *referendum* di revisione costituzionale sia indetto entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di Cassazione, sia l'obbligo di fissare la data del *referendum* in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione. Tale disciplina è sostituita dall'introduzione di due turni in data fissa per lo svolgimento dei *referendum* costituzionali in una domenica compresa tra: il 15 aprile e il 15 giugno, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 20 agosto ed entro il 24 febbraio; il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 24 febbraio ed entro il 20 agosto. Tuttavia, se in un turno elettorale siano indette le elezioni politiche o europee, il *referendum* costituzionale si svolge nella data stabilita per tali elezioni. Inoltre, nel caso in cui dopo l'indizione delle consultazioni referendarie sia intervenuta la pubblicazione di un altro testo di legge costituzionale per la quale può essere presentata richiesta di *referendum* confermativo, il Presidente della Repubblica può rinviare il voto al turno successivo, in modo da svolgere i due *referendum* contestualmente. La lettera *b*) prevede poi che il *referendum* abrogativo si svolga nella data stabilita per le elezioni europee qualora queste vengano indette nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

Evidenzia che l'articolo 2 prevede l'introduzione di un certificato elettorale digitale per tutti i cittadini, quale documento che consente l'esercizio del diritto di voto in sostituzione della tessera elettorale cartacea. A tal fine, viene introdotto un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, che sostituisce la tessera elettorale con un certificato digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e consultabile dall'elettore tramite il punto di accesso

telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il quale le pubbliche amministrazioni rendono fruibili i propri servizi.

L'articolo 3 introduce il diritto di voto anticipato rispetto alla data di convocazione dei comizi elettorali, da esercitarsi presso gli uffici postali individuati dal Ministero dell'interno. Nel dettaglio, gli elettori, attraverso l'esibizione della tessera elettorale digitale, possono scegliere di esercitare il proprio diritto di voto anticipatamente rispetto alla data stabilita per l'elezione, nei giorni compresi tra il lunedì e il mercoledì della seconda settimana antecedente la data stabilita per l'elezione o il referendum (articolo 3). Le sedi abilitate all'esercizio del voto anticipato sono gli uffici postali.

L'articolo 4 individua il direttore dell'ufficio postale abilitato quale responsabile delle operazioni elettorali, che può nominare due funzionari dipendenti della società Poste Spa per lo svolgimento delle operazioni elettorali, alle quali potrà partecipare il rappresentante di lista dei candidati.

L'articolo 5 disciplina la consegna del materiale elettorale da parte del sindaco, nel giorno che precede le elezioni, al responsabile delle operazioni elettorali presso ogni ufficio postale.

L'articolo 6 reca una delega al Governo per la disciplina delle operazioni di voto anticipato e del relativo scrutinio, da esercitarsi entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: definire modalità di identificazione dell'elettore sulla base di un'apposita applicazione informatica che consenta di verificare la validità della tessera elettorale digitale, assicurando l'unicità del voto; prevedere la stampa delle schede elettorali associate alla tessera elettorale digitale di ciascun elettore, anche modificandone le caratteristiche essenziali e il formato, garantendo la non riproducibilità e l'irriconecibilità delle stesse; prevedere modalità di espressione del voto che assicurino il rispetto dei principi di libertà, segretezza e personalità; disciplinare le modalità di custodia e consegna dei plichi contenenti le schede elettorali votate al seggio nelle cui liste è iscritto l'elettore entro l'orario di chiusura delle operazioni di voto, con ogni garanzia di sicurezza e integrità dei plichi stessi; prevedere lo scrutinio delle schede votate anticipatamente insieme a quelle votate nel seggio di destinazione in modo da garantire che esse non siano riconoscibili.

L'articolo 7 abroga le agevolazioni di viaggio previste per gli elettori che si recano nel luogo di residenza per esercitare il diritto di voto alle elezioni politiche, regionali e comunali.

L'articolo 8 autorizza la spesa di 1 milione di euro affinché il Ministero dell'interno possa stipulare accordi per avvalersi delle strutture e delle piattaforme tecnologiche della società Poste S.p.A. al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori «fuori sede» (comma 1). Inoltre, reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge cui si provvede con i risparmi di spesa derivanti dalla abolizione delle agevolazioni di viaggio per gli elettori disposta dall'articolo 7 di cui sopra (comma 2).

Passando ora alla descrizione del contenuto della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe, fa presente che l'articolo 1 reca la delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina concernente la modalità di voto per i cittadini italiani residenti all'estero, prevedendo il sistema di voto elettronico per le consultazioni elettorali e referendarie. Il comma 1 delega al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della revisione organica della disciplina riguardante le modalità di voto per i cittadini italiani residenti all'estero, tenuto conto dei limiti stabiliti dalla proposta di legge in esame. In particolare, si prevede, come unica modalità di consultazione elettorale e referendaria, il voto elettronico e il voto presso un apposito seggio consolare

per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione estero. Tali decreti possono essere adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. Il comma 2 stabilisce che i succitati decreti provvedono a definire, in conformità ai principi e criteri direttivi generali stabiliti dal successivo articolo 2, in particolare, la disciplina e la regolamentazione delle modalità di voto dei cittadini per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione estero e per le consultazioni referendarie nella circoscrizione estero. Il comma 3 specifica che i decreti legislativi vengono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti, per quanto di competenza, gli altri Ministri interessati. Il comma 4 prevede che agli schemi dei decreti legislativi siano allegati la relazione tecnica e il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero. Si prevede, altresì, che i decreti medesimi siano trasmessi alle Camere ai fini dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Infine, il comma 5 consente al Governo l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi generali, di decreti integrativi e correttivi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

L'articolo 2 individua i principi e i criteri direttivi cui devono conformarsi i decreti legislativi attuativi della delega conferita al Governo, il quale segnatamente deve: prevedere l'espressione del voto elettronico nello Stato estero di residenza; garantire l'anonimato, l'unicità, la riservatezza dei dati sensibili e la sicurezza elettronica; prevedere idonei programmi e procedure per garantire la sicurezza, la semplificazione e lo svolgimento di ogni operazione elettorale, compresa la trasmissione dei dati; stabilire le modalità di controllo della sussistenza in vita degli elettori e le modalità di sospensione dalle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero che risultino irreperibili o che non abbiano partecipato a nessuna consultazione elettorale per un periodo prestabilito, nonché le modalità di reintegro nelle liste stesse; predisporre un idoneo programma di informazione sulle modalità di esercizio del diritto di voto all'estero; prevedere la possibilità di esprimere il voto elettronico presso un apposito seggio individuato dall'autorità consolare.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e consente di destinare alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure previste dai decreti legislativi attuativi della delega in materia di diritto di voto all'estero risorse aggiuntive di quelle stanziata a legislazione vigente.

Passando ora alla descrizione del contenuto della proposta di legge C. 2236 Pavanelli, segnala che l'articolo 1 dispone la fruibilità su supporto informatico della tessera elettorale e interviene sulla composizione degli uffici elettorali di sezione, sia per le elezioni della Camera dei deputati e degli organi comunali sia per i referendum. Vengono, inoltre, modificate le cause di incompatibilità per le funzioni di presidente, scrutatore e segretario dei predetti uffici. Infine, si amplia la possibilità di individuare soggetti idonei alla carica di presidente di seggio, attribuendo al sindaco una facoltà integrativa, e si consente la cancellazione dall'albo degli scrutatori anche dei soggetti non reperibili con modalità telematiche. Nello specifico, il comma 1 rende fruibile su supporto informatico la tessera elettorale, e il comma 2 demanda ad apposito regolamento la definizione delle modalità di attuazione, nonché la disciplina dell'attestazione, mediante supporto informatico, dell'avvenuta partecipazione al voto. I commi 3 e 4 recano novelle ai decreti del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) e n. 570

del 1960 (Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali). Specificamente: viene ridotto da quattro a tre il numero di scrutatori che, unitamente al presidente e al segretario, compongono l'ufficio elettorale di sezione; viene rimossa l'incompatibilità con le funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario per i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti; viene inclusa tra le cause di incompatibilità con i predetti incarichi anche la qualifica di dipendente del Ministero dell'interno, addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali; sono abrogate le disposizioni in materia di elezioni degli organi comunali, le quali prevedono che il presidente di Ufficio elettorale sia designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio e che l'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implichi ordine di precedenza per la designazione. Il comma 5 riduce da tre a due il numero di scrutatori che compongono, insieme al presidente e al segretario, l'Ufficio di sezione per il referendum confermativo di cui all'articolo 138 della Costituzione. Il comma 6 inserisce poi il nuovo comma 7-*bis* nell'articolo 1 della legge 53 del 1990, recante disposizioni sull'albo delle persone idonee alla carica di presidente di seggio elettorale. Tale nuova disposizione, al fine di garantire l'adeguata consistenza dell'albo, riconosce al sindaco la facoltà di individuare ulteriori soggetti idonei, designandoli tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso. Conseguentemente, per finalità di coordinamento normativo, tali soggetti vengono inseriti tra coloro rispetto ai quali devono essere accertati dal sindaco, sentito l'Ufficiale elettorale, i requisiti di idoneità e l'assenza delle cause di incompatibilità sopra esposte, ai fini della comunicazione dei rispettivi nominativi alla cancelleria della Corte d'appello. Infine, il comma 7 introduce il comma 3-*bis* nell'articolo 5 della legge n. 95 del 1989, concernente l'aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, nonché la cancellazione dei soggetti divenuti inidonei.

Fa presente che l'articolo 2 introduce novità normative per garantire la digitalizzazione della tenuta e della revisione delle liste elettorali. In particolare, le liste e gli elenchi previsti per le revisioni semestrali sono formati e trasmessi in formato digitale, superando la redazione in doppio esemplare, mentre autenticazioni e sottoscrizioni sono effettuate con firma digitale. Sono, inoltre, digitalizzati i verbali e gli atti relativi alle operazioni dell'Ufficiale elettorale e della Commissione elettorale comunale, con conseguente eliminazione di obblighi di conservazione cartacea. Nello specifico, la disposizione in esame reca modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967. In primo luogo, si interviene sull'articolo 5 del predetto decreto, stabilendo che la compilazione delle liste elettorali in ordine alfabetico avvenga in formato digitale e non più in doppio esemplare. Si prevede, altresì, che l'autenticazione da parte dell'Ufficiale elettorale o dal presidente e dal segretario della Commissione elettorale comunale sia effettuata mediante firma digitale e non più tramite sottoscrizione. Viene poi modificato l'articolo 8, prevedendo la compilazione in formato digitale dell'elenco dei cittadini iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), i quali, possedendo i requisiti per essere elettori, compiono la maggiore età dal 1° luglio al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo. Sono, inoltre, apportate modifiche all'articolo 16, prevedendo il formato digitale, in luogo della duplice copia, per gli elenchi distinti per uomini e donne che la Commissione elettorale comunale (ora da intendersi

l'Ufficiale elettorale) deve formare, in ordine alfabetico, ogni anno entro il 10 aprile e il 10 ottobre ai fini della revisione semestrale delle liste. Conseguentemente, viene modificato anche l'articolo 28, stabilendo che tali elenchi debbano essere trasmessi dal sindaco al presidente della Commissione elettorale circondariale in formato digitale, così come i verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale che, attualmente, vengono trasmessi in copia conforme. Viene, inoltre, abrogato il secondo comma dell'articolo 28, ai sensi del quale l'altro esemplare degli elenchi rimane conservato nella segreteria del comune. Viene altresì reso digitale, mediante la sostituzione dell'articolo 17, il verbale recante le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali. È, altresì, digitalizzata la sottoscrizione che il segretario e i membri della Commissione elettorale comunale devono apporre sul verbale medesimo nel caso in cui l'Ufficiale elettorale sia tale Commissione. Con una modifica all'articolo 18, secondo comma, viene stabilito che l'Ufficiale elettorale debba firmare digitalmente l'elenco depositato nell'ufficio comunale insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Viene, inoltre, novellato l'articolo 30, primo comma, elidendo il termine esemplare con riferimento alle liste generali depositate presso la Commissione elettorale circondariale su cui tale Commissione è tenuta a provvedere alle variazioni degli elenchi. Sono rese digitali, mediante la sostituzione del secondo e del terzo comma dell'articolo 31, anche la ricompilazione delle liste generali, in caso di difficile consultazione, nonché le nuove liste unificate da trasmettere alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione. Infine, con una novella all'articolo 34, secondo comma, vengono incrementati sia il numero minimo sia quello massimo degli iscritti che deve risultare a seguito della divisione in sezioni elettorali, presso ogni comune, fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile.

L'articolo 3 innalza del 50 per cento gli onorari fissi forfettari del presidente e dei componenti del seggio speciale previsto per le sezioni elettorali in cui si trovano ospedali e case di cura con un determinato numero di posti letto. Tale aumento non si applica alla maggiorazione degli onorari fissi forfettari prevista per i componenti degli uffici elettorali di sezione.

L'articolo 4 limita l'affissione dei manifesti di propaganda agli appositi spazi comunali, includendo tra i manifesti anche gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee elettorali, e conferma alcuni divieti, tra cui le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni. È inoltre previsto che i Comuni, nei centri abitati con più di 150 abitanti, individuino o installino tabelloni elettronici destinati esclusivamente alla pubblicazione digitale dei manifesti. Si prevede, altresì, che la giunta comunale provveda all'individuazione del numero di liste o candidature ammesse. Infine, vengono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie per alcune forme vietate di propaganda elettorale, per il danneggiamento dei tabelloni elettronici e per lo svolgimento di propaganda nei giorni immediatamente precedenti o durante le votazioni.

L'articolo 5 disciplina il voto degli elettori «fuori sede». Nello specifico, il comma 1 riconosce agli elettori che, per motivi di studio, lavoro o salute, si trovino temporaneamente domiciliati per almeno tre mesi, comprendenti anche la data della consultazione elettorale, in un comune italiano appartenente a una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, il diritto di votare nel comune di temporaneo domicilio. Il comma 2 stabilisce che, per esercitare il diritto di voto con tali modalità, l'interessato debba presentare apposita domanda al comune di temporaneo domicilio tra il quarantacinquesimo e il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni. La domanda può essere revocata, con le stesse modalità di presentazione, entro il trentesimo giorno antecedente la consultazione. La presentazione può avvenire

di persona, tramite delegato oppure con strumenti telematici. Il comma 3 richiede che nella domanda siano indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica dell'interessato. Il comma 4 prevede che il comune di temporaneo domicilio, ricevuta la domanda, accerti, entro il quindicesimo giorno antecedente la consultazione, il possesso del diritto di elettorato attivo in capo al richiedente. Il comma 5 demanda al comune di temporaneo domicilio il rilascio, in via telematica, all'elettore fuori sede, entro il decimo giorno precedente la consultazione, un'attestazione di ammissione al voto, con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui egli dovrà votare. Il comma 6 prevede che i comuni di temporaneo domicilio possano utilizzare sezioni ordinarie oppure istituire sezioni elettorali temporanee, in numero di una ogni mille elettori ammessi al voto o frazione di mille. Il comma 7 prevede che i nominativi degli elettori ammessi al voto in ciascuna sezione siano riportati in un'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale. Il comma 8 stabilisce che, per quanto riguarda composizione, costituzione e funzionamento delle sezioni elettorali temporanee, si applicano, salvo diversa previsione dell'articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il comma 9 dispone che gli elettori «fuori sede» votino previa esibizione di un documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata dal comune di temporaneo domicilio. Il comma 10 stabilisce la simultaneità delle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni elettorali temporanee e delle corrispondenti operazioni presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale. Il comma 11 prevede che l'ufficio elettorale, se necessario, completi in via sostitutiva le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale temporanea non abbia potuto concludere per cause di forza maggiore. Il comma 12 dispone che, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i comuni di temporaneo domicilio istituiscono sezioni elettorali speciali, nel numero di una per ogni mille elettori ammessi al voto, o frazione di mille, riunendo nella stessa sezione, ove possibile e opportuno, gli elettori appartenenti alla medesima circoscrizione elettorale. Prevede, inoltre, che in ogni sezione elettorale speciale sia predisposta un'urna per ciascuna circoscrizione elettorale di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati a quella sezione. Viene, altresì, stabilito che, concluse le operazioni di voto e scrutinio, la sezione elettorale speciale formi i plichi contenenti i relativi atti e li trasmetta all'ufficio elettorale provinciale costituito presso il tribunale del comune capoluogo di regione. Dopo le operazioni di competenza e la verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale redige anche un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ciascuna circoscrizione elettorale. Tale estratto è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale. Infine, il comma 13 dispone che, per quanto non espressamente regolato dall'articolo, trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e della legge n. 18 del 1979.

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie con riferimento ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni finalizzate all'adeguamento degli onorari fissi forfettari dei componenti degli uffici elettorali di sezione e alla disciplina della propaganda elettorale, nonché quelle riguardanti il diritto di voto per i cittadini «fuori sede».

Passando alla descrizione del contenuto della proposta di legge C. 2533 Tucci, fa presente che l'articolo 1 introduce, a partire dal 2028, un sistema elettronico per l'espressione del voto per via telematica e per lo scrutinio con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie (comma 1). L'utilizzazione del sistema elettronico deve essere preceduta da una simulazione condotta in ambiti territoriali circoscritti al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema (comma 2). Tale simulazione, che

riproduce tutte le fasi e le operazioni della consultazione elettorale, deve essere condotta coinvolgendo un campione significativo di elettori e le relative modalità vengono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 3). Gli elettori devono essere informati in merito allo svolgimento della simulazione e all'assenza di valore legale dei relativi risultati (comma 4). Il sistema elettronico può essere poi utilizzato solo all'esito della simulazione e previa positiva valutazione dello stesso (comma 5).

L'articolo 2 prevede che il voto elettronico si svolga tramite un'unica applicazione *online* valida in tutto il territorio nazionale, accessibile sia da dispositivi personali sia da postazioni elettroniche nei seggi, e che gli elettori vengano identificati digitalmente e ricevano telematicamente il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Si precisa che tale sistema è collegato al Sistema informativo elettorale del Ministero dell'interno anche ai fini della pubblicazione dei risultati.

Evidenzia che l'articolo 3 prevede che il sistema di voto elettronico garantisca informazioni chiare e trasparenti e consenta agli elettori di consultare i programmi dei partiti e dei movimenti politici. Prevede inoltre che anche le persone con disabilità o con esigenze speciali possano votare in modo autonomo. Stabilisce che il voto debba essere libero, non influenzato dal sistema e confermato dall'elettore prima della registrazione definitiva. Assicura l'anonimato del voto, la separazione tra dati personali e voti espressi, nonché l'impossibilità di votare più di una volta. Dispone che ogni elettore possa accedere solo alle schede relative alle consultazioni cui ha diritto e scegliere se partecipare a una o più di esse. Prevede che il voto venga sigillato elettronicamente, crittografato e protetto da alterazioni fino allo scrutinio. Infine, stabilisce che lo scrutinio e la comunicazione dei risultati avvengano con modalità idonee a salvaguardare la segretezza del voto.

Gli articoli 4 e 5 definiscono garanzie, trasparenza e controlli del voto elettronico. Il sistema deve essere sicuro, interoperabile, con codice sorgente pubblico e rispettoso della segretezza del voto. La gestione è affidata a personale autorizzato, con controlli automatici contro rischi informatici. Sono previste procedure per interruzioni e segnalazioni di incidenti. Il funzionamento è verificato prima di ogni elezione da organismi competenti.

L'articolo 6 stabilisce che il sistema elettronico per il voto sia realizzato dal Ministero dell'interno con il supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale e di soggetti pubblici. Prevede che un decreto del Ministro definisca fattibilità e requisiti tecnici, in collaborazione con le autorità competenti. È inoltre previsto che il Ministero sia il titolare del trattamento dei dati personali, mentre altri soggetti operano come responsabili secondo la normativa europea.

L'articolo 7 introduce la possibilità di sottoscrivere liste elettorali e candidature in formato elettronico tramite firma digitale, prevedendo che la certificazione elettorale avvenga tramite scambio telematico di documenti informatici tra uffici pubblici e che i moduli siano depositati *online* al Ministero dell'interno e resi disponibili agli elettori per la firma digitale.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, decreti legislativi per adeguare e coordinare la normativa elettorale all'introduzione del voto elettronico e della sottoscrizione digitale delle liste, definendone principi, criteri direttivi e procedimento di adozione.

L'articolo 9 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e individua le relative coperture, prevedendo, a tal fine, che vengano individuati i sussidi ambientalmente dannosi da rimodulare ed eliminare, così da conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate.

In conclusione, ritiene opportuno dare sinteticamente conto della giurisprudenza costituzionale in materia di leggi elettorali delle Camere.

Ricorda, al riguardo, che le sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017 hanno per la prima volta dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti della legislazione elettorale allora vigente.

Da tale giurisprudenza si desumono principi in materia di premio di maggioranza, liste lunghe bloccate, facoltà di opzione per i candidati plurieletti, omogeneità dei sistemi elettorali delle due Camere.

Per quanto riguarda il premio di maggioranza, la Corte costituzionale «ha sempre riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, riservandosi una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole» (sentenza n. 1 del 2014).

Con specifico riferimento a sistemi elettorali che innestano un premio di maggioranza su un riparto di seggi effettuato con formula proporzionale, non ha superato il vaglio di costituzionalità il premio di maggioranza previsto nel sistema elettorale proporzionale introdotto dalla legge n. 270 del 2005 (cosiddetta «legge Calderoli»), che prevedeva l'assegnazione, alla lista o alla coalizione di liste che avesse ottenuto il maggior numero di voti, di un premio che consentiva di raggiungere 340 seggi alla Camera (pari a circa il 54 per cento) e il 55 per cento dei seggi assegnati a ciascuna regione al Senato, senza prevedere, per l'assegnazione di tale premio, una soglia minima di voti. Con la sentenza n. 1 del 2014 la Corte costituzionale ha affermato che tale premio, come disciplinato per la Camera, «è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In tal modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto».

Questo meccanismo, che nella legge n. 270 del 2005 si aggiungeva alle soglie di sbarramento per l'accesso al sistema proporzionale di attribuzione dei seggi, pur finalizzato al «legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari e quindi di stabili governi», non solo compromette, ma addirittura, secondo la Corte, rovescia «la *ratio* della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell'assemblea parlamentare». L'effetto che ne deriva, secondo la Corte, è quello di «una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'art. 1, secondo comma, Cost.». Questo effetto, secondo la Consulta, è incompatibile non solo con l'articolo 1 della Costituzione, ma anche con l'articolo 67 che configura le Camere come «sedi esclusive della rappresentanza parlamentare» titolari di funzioni esclusivamente proprie, tra cui quella di revisione costituzionale.

In queste valutazioni la Corte ha inserito la dirimente constatazione dell'assenza nell'allora vigente legge elettorale di «una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio»: questa mancanza determina «un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto» stabilito dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione. Infatti, nei sistemi proporzionali gli elettori hanno «la legittima aspettativa che non si

determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell'attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell'organo parlamentare».

In definitiva, secondo la Corte costituzionale, il legislatore, nel perseguire discrezionalmente l'obiettivo di rilievo costituzionale della stabilità del Governo del Paese e dell'efficienza dei processi decisionali in ambito parlamentare, deve rispettare il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, quali la sovranità popolare, l'uguaglianza, anche del voto, la rappresentanza politica nazionale.

Anche per il sistema elettorale del Senato delineato dalla legge n. 270 del 2005, la medesima sentenza ha statuito che l'attribuzione del premio è irragionevole per mancanza di una soglia minima di voti per conquistarlo «incidendo anche sull'eguaglianza del voto, in violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.», già richiamati per le disposizioni relative alla Camera.

Successivamente, la Corte è tornata a pronunciarsi, con la sentenza n. 35 del 2017, sulla legittimità del premio di maggioranza in relazione al sistema elettorale introdotto, per la sola Camera, dalla legge n. 52 del 2015 (cosiddetto «*Italicum*»). Tale sistema, che non ha mai trovato applicazione, prevedeva l'attribuzione di 340 seggi (pari a circa il 54 per cento) alla lista che ottenesse almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale; nel caso in cui nessuna lista avesse raggiunto il 40 per cento dei voti validi si sarebbe proceduto a un turno di ballottaggio tra le due liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti. Sarebbero quindi stati attribuiti 340 seggi alla lista risultata vincitrice dopo il ballottaggio. In questo caso, la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità relative al premio, rilevando che il sistema elettorale prevedeva una soglia minima per l'accesso al premio, fissata al 40 per cento, e che tale soglia «non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, da un lato, con gli obiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall'altro».

Secondo la Corte sfugge «in linea di principio, al sindacato di legittimità costituzionale una valutazione sull'entità della soglia minima in concreto prescelta dal legislatore [...]. Ma resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti per l'attribuzione di un premio di maggioranza determini una tale distorsione della rappresentatività da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale».

Sulla compresenza di premio di maggioranza e soglia di sbarramento, che nel caso specifico era del 3 per cento, la sentenza innanzitutto ricorda, citando la sentenza n. 193 del 2015, che «[l]a previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione [...] sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità» e rilevava che il cosiddetto «*Italicum*» introduceva «una soglia di sbarramento non irragionevolmente elevata».

La Corte non ha poi ritenuto manifestamente irragionevole che il legislatore ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, a entrambi i meccanismi: «se il premio ha lo scopo di assicurare l'esistenza di una maggioranza, una ragionevole soglia di sbarramento può a sua volta contribuire allo scopo di non ostacolarne la formazione. Né è da trascurare che la soglia può favorire la formazione di un'opposizione non eccessivamente frammentata, così attenuando, anziché aggravando, i disequilibri indotti dalla stessa previsione del premio di maggioranza».

Nel contempo, la sentenza n. 35 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni introdotte dal cosiddetto «*Italicum*» che prevedevano, in caso di mancato raggiungimento del 40 per cento dei voti al primo turno, un turno di ballottaggio fra le due liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla percentuale dei voti ricevuti dalle due liste.

La Corte in proposito ha rilevato la lesione degli articoli 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione (principi della sovranità popolare e dell'uguaglianza del voto), determinata dalle «concrete modalità dell'attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio». Non è «il turno di ballottaggio fra liste in sé, in astratto considerato, a risultare costituzionalmente illegittimo, perché in radice incompatibile con i principi costituzionali evocati», ma la concreta disciplina dettata dal legislatore. Innanzitutto, nella citata legge n. 52 del 2015 «il turno di ballottaggio non è costruito come una nuova votazione rispetto a quella svoltasi al primo turno, ma come la sua prosecuzione. In questa prospettiva, al turno di ballottaggio accedono le sole due liste più votate al primo turno, senza che siano consentite, tra i due turni, forme di collegamento o apparentamento fra liste». Inoltre, «la ripartizione percentuale dei seggi, anche dopo lo svolgimento del turno di ballottaggio, resta – per tutte le liste diverse da quella vincente, ed anche per quella che partecipa, perdendo, al ballottaggio – la stessa del primo turno». Infatti, dopo il ballottaggio, i seggi sono attribuiti per tutte le liste diverse da quella vincitrice del ballottaggio sulla base dei voti ottenuti al primo turno.

Nella sentenza n. 35 del 2017 la Corte ha ritenuto che il rispetto dei richiamati principi costituzionali non fosse garantito dalle disposizioni del cosiddetto «*Italicum*», le quali prevedevano che una lista potesse accedere al turno di ballottaggio, e dunque, in caso di vittoria, al premio, anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo. Veniva così riprodotto, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello censurato nella sentenza n. 1 del 2014 in relazione alla disciplina introdotta dalla cosiddetta «legge Calderoli».

Per la Corte l'obiettivo di assicurare la stabilità del Governo «non può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta».

Né vale l'obiezione che, all'esito del ballottaggio, il premio consegue pur sempre a un voto degli elettori, in quanto «se il primo turno dimostra che nessuna lista, da sola, è in grado di conquistare il premio di maggioranza, soltanto le stringenti condizioni di accesso al turno di ballottaggio conducono, attraverso una radicale riduzione dell'offerta politica, alla sicura attribuzione di tale premio.».

Di conseguenza, «il perseguimento della finalità di creare una maggioranza politica governante in seno all'assemblea rappresentativa, destinata ad assicurare (e non solo a favorire) la stabilità del governo, avviene a prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale, al fine dell'attribuzione finale dei seggi alla Camera, in lesione dell'art. 48, secondo comma, Cost.».

Per quanto concerne le liste lunghe bloccate, la sentenza n. 1 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme introdotte dalla legge n. 270 del 2005 (cosiddetta «legge Calderoli») che non contemplavano la possibilità di espressione del voto di preferenza all'interno di liste lunghe di candidati, le quali non consentivano l'effettiva conoscibilità dei candidati stessi.

In quell'occasione la Corte ha rilevato come risultasse compromessa la libertà di voto dei cittadini «posto che il cittadino è chiamato a determinare l'elezione di tutti i deputati e di tutti i senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di candidati, che difficilmente conosce [...]. Simili condizioni di voto, che

impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)»).

Sul punto, la sentenza n. 35 del 2017 ha ribadito che «lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati».

Quanto all'opzione da parte dei candidati plurieletti, ricorda che la sentenza n. 35 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni introdotte dalla legge n. 52 del 2015 (cosiddetto «*Italicum*») relative al meccanismo dell'opzione da parte dei deputati eletti in più collegi, che consentivano al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominali prescegliesse. In proposito, la sentenza argomenta che «l'assenza nella disposizione censurata di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell'indicazione personale dell'eletto da parte dell'elettore, che pure la legge n. 52 del 2015 ha in parte accolto, permettendo l'espressione del voto di preferenza [la legge prevedeva capolista "bloccati" e la possibilità di esprimere fino a due voti di preferenza per gli altri candidati]. L'opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare non solo del potere di prescegliere il collegio d'elezione, ma altresì, indirettamente, anche di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea, in ultima analisi, a condizionare l'effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori.».

La giurisprudenza costituzionale, inoltre, nella sentenza n. 35 del 2017, si è pronunciata sulla materia dell'omogeneità dei sistemi elettorali delle due Camere, rilevando che «la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee.».

Nella sentenza n. 1 del 2014, infine, la Corte, pronunciandosi sul sistema elettorale del Senato introdotto dalle legge n. 270 del 2005, rilevava che l'attribuzione del premio su base regionale, prevista dalle disposizioni censurate, realizza «l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente omogenea». Tale effetto, ad avviso della Corte, risulta lesivo degli articoli della Costituzione 1, secondo comma (sovranità popolare), 3 (principio di uguaglianza), 48, secondo comma (uguaglianza del voto), e 67 (rappresentanza nazionale dei membri del Parlamento) della Costituzione.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP), considerato l'avvenuto incardinamento delle proposte di legge in esame, esprime, a nome del suo gruppo, una ferma e netta contrarietà rispetto alla proposta di legge elettorale a prima firma Bignami, per ragioni di merito che ci sarà

modo di spiegare meglio nel prosieguo dell'*iter* parlamentare.

In termini più generali, ritiene che il Governo e la maggioranza stiano ragionando come se non fosse successo nulla, quando invece la scorsa settimana si è svolto un referendum costituzionale che ha fornito un messaggio molto chiaro: non si modificano le «regole del gioco» a colpi di maggioranza.

Critica, quindi, la decisione, all'indomani della consultazione referendaria, di procedere all'incardinamento delle proposte di legge in esame. Per tale ragione, intendendo ribadire quanto affermato anche in precedenza e tenuto conto che la proposta C. 2822 Bignami è frutto di un accordo dei partiti di maggioranza non condiviso con le opposizioni, fa presente come si stia procedendo ad un'ennesima forzatura, considerati i numerosi precedenti di questa legislatura in Commissione Affari costituzionali nel corso dell'esame dei disegni di legge costituzionale sulla separazione delle carriere e sul premierato, nonché del disegno di legge sull'autonomia differenziata.

In termini più generali, ritiene che la legge elettorale non sia una priorità per il Paese, a differenza delle questioni relative alla rivalutazione delle stime di crescita dell'Italia da parte dell'OCSE e all'aumento dei prezzi dell'energia e del carburante, che rappresentano un grave problema per le imprese e per i cittadini più vulnerabili, i cui problemi non sono stati risolti dal decreto-legge approvato nella seduta odierna dell'Assemblea.

Venendo ai principali motivi di merito che giustificano la contrarietà del suo gruppo rispetto alla proposta di legge a prima firma Bignami, contesta, in primo luogo, l'entità del premio di maggioranza potenzialmente assegnato alla forza politica vincitrice, tale da determinare il rischio che quest'ultima possa eleggere con i propri parlamentari il Presidente della Repubblica e i componenti laici del Consiglio superiore della magistratura. In secondo luogo, contesta la scelta di indicare il nominativo del candidato premier di lista o di coalizione sulla scheda elettorale, ritenendo tale previsione una sorta di «antipasto» del premierato. In terzo luogo, si dichiara contraria alla decisione di escludere la possibilità di esprimere preferenze.

Evidenziando come vi siano nella proposta di legge a prima firma Bignami diversi ulteriori profili critici, che saranno oggetto di approfondimento nel prosieguo dell'*iter* parlamentare, sottolinea nuovamente la ferma contrarietà del suo gruppo all'abbinamento della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe, che reca una delega al Governo per la revisione della disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

**Giovanni DONZELLI** (FDI) dichiara di ritenere, al pari di quanto evidenziato dall'onorevole Bonafè, che la legge elettorale non sia una priorità per il Paese, ma rappresenti uno dei temi dell'agenda politica del Governo, rispetto al quale c'è spazio per un'ampia riflessione. A questo riguardo, fa presente, da un lato, che la disciplina relativa al premio può essere rivista e, dall'altro, che sulla scheda elettorale non vi è alcuna indicazione del candidato premier, contenuta piuttosto nel programma elettorale.

In termini più generali, afferma che il Parlamento è il luogo del dibattito politico e si dichiara sorpreso per le contestazioni avanzate dalle opposizioni – che hanno sostenuto come il testo della proposta di legge a prima firma Bignami sia stato deciso in base a un accordo interno alla sola maggioranza – dal momento che la stessa maggioranza aveva preliminarmente chiesto, infruttuosamente, alle opposizioni di avviare un dialogo preventivo su questi temi.

Sottolinea quindi come l'intenzione della maggioranza sia quella di confrontarsi in modo sereno con le opposizioni, assicurando la massima disponibilità a trattare tutti i temi oggetto delle proposte di legge all'esame della Commissione.

**Filiberto ZARATTI** (AVS), premettendo di non volersi pronunciare in questa sede sulla questione del perimetro normativo, osserva come la decisione di calendarizzare in data odierna l'inizio dell'esame in Commissione delle proposte di legge in materia elettorale, così come quella sull'abbinamento delle stesse, siano state prese senza accordi con le opposizioni. Considera pertanto contraddittorie le affermazioni dell'onorevole Donzelli sulla disponibilità al dialogo della maggioranza. Condivide, tuttavia, la considerazione che la legge elettorale non è una priorità per il Paese – dal momento che quella vigente funziona –, diversamente dalla questione del rincaro delle bollette e del carburante. Ad ogni modo, preannuncia la propria disponibilità a discutere nel merito il tema della legge elettorale, ma sottolinea come sia necessario chiarire alcuni punti.

Tra questi evidenzia, in primo luogo, come non si possa consentire che una minoranza politica possa trasformarsi in una maggioranza netta, grazie ad un premio di governabilità così significativo. Per altro verso, osserva come in uno scenario parimenti possibile, secondo quanto previsto dalla proposta di legge a prima firma Bignami, tale premio potrebbe non funzionare, non garantendo necessariamente la maggioranza dei seggi nelle due Camere, con ciò vanificando l'obiettivo stesso della riforma.

Ad ogni modo, in conclusione, prende atto con favore, dopo tre anni e mezzo, della disponibilità al confronto da parte della maggioranza.

**Toni RICCIARDI** (PD-IDP) osserva come il relatore, onorevole Angelo Rossi – che ringrazia per la sua illustrazione – abbia rilevato che nel contenuto della proposta di legge C. 2822 Bignami siano menzionati esclusivamente i testi unici concernenti le norme in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e non anche la legge che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Pertanto, pur volendo credere alla buona fede dell'onorevole Donzelli, constata come vi sia un'incongruenza, data dal fatto che, pur in mancanza di interventi della proposta di legge C. 2822 Bignami sulla specifica fonte normativa che disciplina il voto degli italiani all'estero, tale materia è stata ritenuta oggetto di esame.

**Alfonso COLUCCI** (M5S), con un richiamo all'Eneide – «*Timeo Danaos et dona ferentes*» – sospetta dei «doni» offerti dalla maggioranza nel momento in cui le forze politiche progressiste stanno lavorando alla formazione di una coalizione che potrebbe portare, con la legge elettorale vigente, a un esito ben diverso dal precedente. Evidenzia quindi come la maggioranza, a fronte di tale scenario e dell'esito disastroso del referendum, intenda lavorare ad una riforma del sistema elettorale nell'interesse proprio e non del Paese, cercando di assicurarsi solidità attraverso un premio di governabilità abnorme.

Critica pertanto la scelta di impegnare la Commissione Affari costituzionali su questo tema, e non su quelli della sicurezza pubblica, dell'immigrazione e del rafforzamento degli organici delle forze di polizia. Ritiene infatti che, se l'intenzione della maggioranza fosse stata davvero quella di migliorare il sistema elettorale, si sarebbe avviato l'esame di proposte di legge in materia da tempo e non *in limine vitae* della legislatura, quando non sarebbe più il caso di occuparsi di certi temi, se davvero non fossero una priorità per qualcuno.

Riguardo al contenuto della proposta di legge a prima firma Bignami, ritiene che sia mal scritta la disciplina del premio di governabilità e critica, in modo particolare, la previsione dei listini circoscrizionali che, assicurando ai nominativi ivi indicati – scelti dalle segreterie di partito – un'elezione senza votazione, lede i principi di democraticità e rappresentatività. A queste criticità si aggiunge il *vulnus* di una governabilità che non viene neppure garantita, avendo la proposta di legge un impianto proporzionale con una

deviazione maggioritaria malfunzionante. Da questo scenario emergono, pertanto, a suo giudizio, contraddizioni insanabili e vizi di costituzionalità evidenti.

Rivolgendosi alla maggioranza, nel presupposto che la riforma del sistema elettorale sia davvero una priorità, dichiara la propria apertura a mantenere abbinata tutte le proposte di legge in esame, a condizione che sia un abbinamento «serio», che si svolgano tutte le opportune audizioni e che si riparta da zero su tutti i temi. Dubita, tuttavia, che tale riforma sia una priorità e ricorda come la maggioranza non sia stata disponibile al dialogo su disegni di legge di rango costituzionale, bocciando tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo sull'autonomia differenziata e sulla separazione delle carriere, e approvandone solo alcuni sul premierato.

Il Ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) sottolinea come nel corso dell'esame del disegno di legge costituzionale sul premierato siano stati approvati numerosi emendamenti dei gruppi di opposizione.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S), rispondendo al Ministro Alberti Casellati, rileva come gli emendamenti approvati siano da considerarsi troppo pochi per sanare i vizi di quel provvedimento. In conclusione, ritiene che il testo della proposta di legge a prima firma Bignami sia claudicante.

[Sara KELANY](#) (FDI) ritiene che nel dibattito in corso ci si stia concentrando sul merito, quando, invece, il collega Donzelli ha manifestato la massima apertura della maggioranza sulla revisione della legge elettorale e la presidenza ha preannunciato, in accoglimento delle richieste dei gruppi di opposizione, che nella riunione dell'Ufficio di presidenza di domani sarà discussa la possibile ridefinizione del perimetro normativo dell'intervento in esame. Reputa pertanto poco fruttuoso concentrarsi, in questa riunione, sul merito, considerato che vi sarà tempo per affrontare tutti gli aspetti della materia, che in parte già vede emergere nel dibattito in corso e che emergeranno anche alla luce delle audizioni, che presume saranno numerose.

Concorda con i colleghi sul fatto che la legge elettorale non sia un'esigenza fondamentale del Paese in questo momento, richiamando in particolare i riferimenti fatti dal collega Zaratti al caro energia, al costo delle bollette, alla complessità del contesto geopolitico. Precisa tuttavia che non si tratta di temi che rientrano nella competenza della Commissione Affari costituzionali e che di essi si stanno occupando le Commissioni competenti per materia.

Quanto all'emergenza migratoria citata dal collega Alfonso Colucci, nel rallegrarsi per il fatto che il fenomeno sia finalmente considerato un'emergenza anche dai gruppi di opposizione, ricorda che il decreto-legge in materia è all'esame del Senato. Pertanto, nel ribadire che la maggioranza si sta occupando delle esigenze degli italiani nelle sedi competenti, fa presente che non esiste preclusione di sorta rispetto ai possibili argomenti e che vi è la piena disponibilità ad accogliere gli spunti che dovessero venire dalle opposizioni.

Focalizzarsi sul merito già in questa sede e con questo grado di dettaglio negli interventi dimostra, a suo giudizio, come, anche per le forze di opposizione, sia importante trattare il tema della revisione della legge elettorale.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP) ritiene opportuno fare una precisazione, evidenziando che l'opposizione è intervenuta nel merito nel momento in cui si è deciso di procedere all'incardinamento delle proposte di legge ed il relatore ne ha illustrato i contenuti. Precisa infatti che, se il presidente avesse rinviato l'illustrazione dei contenuti delle

proposte in esame alla giornata di domani, dopo lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, le opposizioni non avrebbero avuto motivo di intervenire nella seduta odierna. Tuttavia, dal momento in cui il relatore ha illustrato i provvedimenti in esame, l'opposizione ha indicato le questioni fondamentali che la vedono contraria. Quanto alla dichiarata disponibilità al dialogo manifestata dalle forze di maggioranza, nel prenderne atto positivamente, fa presente tuttavia come le opposizioni intendano verificarne la serietà a partire dalle decisioni che saranno assunte nella riunione dell'Ufficio di presidenza di domani, in ordine alla ridefinizione del perimetro di intervento normativo.

**Nazario PAGANO**, *presidente*, ritiene che, alla luce del dibattito odierno, la Commissione non concordi sulla sua proposta iniziale di abbinamento della petizione n. 83 alle proposte di legge in esame, che, pertanto, deve ritenersi non abbinata. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 21.05.**

# CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 9 aprile 2026

XIX LEGISLATURA  
**BOLLETTINO**  
**DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
**Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)**  
**COMUNICATO**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 9 aprile 2026. – Presidenza del presidente [Luca SBARDELLA](#).*

**La seduta comincia alle 15.25.**

## SEDE REFERENTE

*Giovedì 9 aprile 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). – Interviene il  
Ministro per le riforme istituzionali, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).*

**La seduta comincia alle 19.50.**

## **Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

**C. 157 Magi, C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli, C. 2533 Tucci, C. 2822 Bignami.**  
*(Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento delle proposte di legge C. 302 Baldino e C. 2533 Tucci).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 31 marzo 2026.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, avverte, in primo luogo, che in data 1° aprile 2026 è stata ritirata la proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe, che era inizialmente abbinata d'ufficio alle proposte di legge in esame.

Ricorda, quindi, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 1° aprile, svoltasi a seguito della richiesta, avanzata dal Movimento 5 Stelle, di disabbinamento delle proposte di legge C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli e C. 2533 Tucci, era stato deciso di procedere, nella seduta odierna, a una deliberazione della Commissione volta alla ridefinizione del perimetro di intervento normativo in materia elettorale.

Rammenta, altresì, che in quella stessa occasione la Presidenza, all'esito degli orientamenti espressi dai diversi gruppi in merito all'ipotesi di ridefinizione del perimetro normativo, aveva avanzato la proposta che la relativa deliberazione della Commissione avesse ad oggetto una delimitazione del suddetto perimetro volta a circoscriverlo alla disciplina della formula elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alla disciplina del complessivo procedimento elettorale strumentale per l'elezione dei due rami del Parlamento, ivi compresi il procedimento elettorale per l'elezione dei parlamentari eletti all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede.

La Presidenza aveva quindi chiarito che sarebbero stati esclusi dal perimetro di intervento normativo gli aspetti relativi ai profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, al voto anticipato e al voto elettronico, e che, in caso di esito favorevole della deliberazione della Commissione nei termini testé richiamati, sarebbero state conseguentemente disabbinare le tre richiamate proposte di legge C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli e C. 2533 Tucci, in quanto riguardanti essenzialmente gli oggetti esclusi dal perimetro di intervento normativo come ridefinito.

Ricorda, inoltre, che nella medesima riunione i deputati Magi e Alfonso Colucci avevano chiesto, con riferimento all'ipotesi di inclusione nel perimetro normativo della disciplina del voto dei fuori sede – che è oggetto di una proposta di legge già approvata dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato (S. 787 «Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare») – se, da un punto di vista tecnico-procedurale, fosse possibile procedere in tal senso, in considerazione del disposto dell'articolo 78 del Regolamento, che prevede le intese tra i due rami del Parlamento nel caso in cui sia posto all'ordine del giorno di una Commissione della Camera un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato.

Con riferimento a quest'ultima questione, fa presente che il caso in esame non rientra nella fattispecie dell'articolo 78 del Regolamento: infatti la materia trattata nell'ambito del procedimento pendente alla Camera è quella, ben più ampia, della riforma della legge elettorale, alla quale risulta fisiologicamente e logicamente connessa anche quella dell'esercizio del diritto di voto dei fuori sede. Rileva, inoltre, che la proposta di legge C. 2236 Pavanelli reca un contenuto ben più ampio di quello della proposta di legge all'esame del Senato, evidenziando, tra l'altro, che il testo è stato approvato dalla Camera quasi tre anni fa e che l'esame presso il Senato è fermo da più di 2 anni.

Fermo restando quanto appena osservato sotto il profilo procedurale, nel cogliere il senso più istituzionale delle considerazioni espresse dai deputati Magi e Alfonso Colucci nella citata riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 1° aprile, sottolinea la propria intenzione – qualora la deliberazione della Commissione sulla ridefinizione del perimetro normativo nei termini sopra riportati avesse esito favorevole – di rappresentare al Presidente della Camera, in spirito di leale collaborazione e correttezza istituzionale, l'opportunità di informare il Presidente del Senato circa l'avvio, da parte della Commissione Affari costituzionali della Camera, di proposte di legge volte a una complessiva revisione della materia elettorale, ivi inclusa la disciplina del voto dei cittadini fuori sede, oggetto della proposta di legge S. 787 all'esame del Senato.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendano intervenire prima che la Commissione proceda alla deliberazione sulla ridefinizione del perimetro di intervento normativo nei termini sopra chiariti.

**Alfonso COLUCCI** (M5S) chiede che le considerazioni svolte dal Presidente possano essere messe a disposizione dei deputati della Commissione e che si possa disporre di un tempo congruo per l'esame delle argomentazioni tecnico-procedurali ivi contenute. Chiede, a tal fine, una breve sospensione della seduta.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP) si associa alla richiesta testé formulata dal deputato Alfonso Colucci.

Nazario PAGANO, *presidente*, non essendovi obiezioni, accedendo alla richiesta formulata dai deputati Alfonso Colucci e Bonafè, dispone una breve sospensione della seduta.

**La seduta, sospesa alle 19.55, è ripresa alle 20.05.**

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel manifestare apprezzamento per le considerazioni svolte dal Presidente, evidenzia come il tema centrale sia quello della ridefinizione del perimetro di intervento normativo nel senso di includervi i temi dell'elezione dei parlamentari eletti all'estero e della disciplina del voto dei cittadini fuori sede. Sottolinea come, a suo avviso, il perimetro debba essere limitato alla disciplina del sistema di elezione della Camera e del Senato contenuta nei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993, mentre gli altri due temi – che meriterebbero un approfondimento separato e che solo in senso lato rientrano nella materia elettorale – debbano rimanere al di fuori di tale perimetro.

Per quanto riguarda la disciplina del voto fuori sede, ricorda come, all'epoca dell'esame, presso la Camera, della proposta di legge vertente su tale materia, furono ad essa abbinata proposte di legge a firma Madia e Zanella: si chiede, pertanto, per quale motivo tali provvedimenti non siano stati abbinati anche alle proposte di legge ora in esame.

Non comprende, inoltre, perché, a fronte della volontà di mantenere la disciplina del voto dei fuori sede all'interno del perimetro, si intenda nondimeno procedere al disabbinamento di proposte di legge come la C. 2236 Pavanelli, che, pur in modo marginale, trattano tale disciplina. Chiarisce che, qualora la Commissione dovesse deliberare la ridefinizione del perimetro includendovi anche la normativa sul voto dei fuori sede, sarebbe contrario al disabbinamento di quelle parti delle proposte di legge a firma del proprio gruppo che riguardano tale materia.

Infine, osserva come gli inviti alla collaborazione formulati nella seduta dello scorso 31 marzo da esponenti della maggioranza non siano coerenti con la scelta odierna di quest'ultima di procedere alla ridefinizione del perimetro normativo nei termini esplicitati dal Presidente. Ritiene, in ogni caso, che a fronte della suddetta ridefinizione del perimetro, la Commissione dovrà svolgere un'adeguata e approfondita istruttoria su ogni profilo ricompreso al suo interno.

Filiberto ZARATTI (AVS), concordando con le argomentazioni svolte dal collega Alfonso Colucci, nel ringraziare il Presidente per la ricostruzione effettuata nelle sue considerazioni svolte all'inizio della seduta, segnala come si continui ad assistere a determinazioni unilaterali della maggioranza, malgrado i plurimi inviti al dialogo e alla collaborazione. Ritiene, pertanto, che la maggioranza stia dimostrando di voler proseguire l'esame delle proposte di legge in materia elettorale senza alcuna effettiva intenzione di dialogo con le opposizioni.

Reputa, inoltre, che la ridefinizione del perimetro nel senso di includervi la disciplina del voto degli italiani all'estero e del voto dei fuori sede sia contraddittoria con l'esclusione da tale perimetro, per altro verso, degli aspetti relativi ai profili organizzativi del procedimento elettorale.

Ricorda, altresì, che per prassi le leggi elettorali non hanno mai incluso al loro interno il tema del voto degli italiani all'estero o quello del voto dei fuori sede, oggetto di

disciplina in testi normativi distinti dai due testi unici per l'elezione della Camera e del Senato.

Con riferimento ai profili applicativi dell'articolo 78 del Regolamento della Camera, sottolinea come l'affermazione per cui la materia del voto dei fuori sede sarebbe fisiologicamente connessa alla materia elettorale sia contraddittoria con il fatto che in passato si è proceduto, in più occasioni, a una regolamentazione autonoma della materia.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP), nel ringraziare il Presidente Pagano per la ricostruzione effettuata nelle sue considerazioni introduttive, ribadisce che, ad avviso del suo gruppo, la modifica della legge elettorale dovrebbe limitarsi alle sole materie trattate nei due testi unici per l'elezione della Camera e del Senato.

Per quanto riguarda il voto degli italiani all'estero, ritiene che non sia un caso che la relativa disciplina sia contenuta in una legge *ad hoc*, trattandosi di un istituto che gode di alcune peculiarità, riconosciute sin dalla sua introduzione nell'ordinamento giuridico italiano.

Sottolinea, inoltre, come vi sarebbe stata la possibilità di presentare una proposta di legge autonoma e distinta in materia, da esaminare parallelamente, e sulla quale vi sarebbero stati, a suo avviso, i presupposti per una convergenza tra le forze politiche.

Per quanto concerne il voto dei fuori sede, concorda con quanto osservato dal deputato Alfonso Colucci, ricordando come all'inizio della legislatura fosse stata presentata una proposta di legge in materia in quota opposizione, trasformata dalla maggioranza in una proposta di legge recante delega al Governo, approvata alla Camera e al momento ferma al Senato da circa due anni. Ritiene, pertanto, che la soluzione, prospettata dal Presidente, di informare il Presidente del Senato dell'intenzione di avviare l'esame di proposte di legge che affrontino la materia elettorale nel suo complesso, pecchi di contraddittorietà. Ricorda, peraltro, come al Senato vi sia una proposta di legge a prima firma del senatore del Partito democratico Giorgis sul medesimo tema.

In conclusione, afferma come il metodo finora seguito dalla maggioranza nei fatti non consenta un dialogo con le opposizioni, malgrado gli inviti a collaborare rivolti dalla stessa maggioranza.

**Alessandro URZÌ** (FDI), nel ribadire la sincerità degli inviti al dialogo provenienti dalla maggioranza, ricorda come la decisione che la Commissione è chiamata ad assumere nella seduta odierna non riguardi il merito delle questioni in esame, ma solo la ridefinizione del perimetro di intervento normativo.

Ritiene che la proposta di includere il voto degli italiani all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede all'interno di tale perimetro sia coerente, trattandosi di voti funzionali all'elezione della rappresentanza parlamentare.

Pur sottolineando la necessità che le considerazioni espresse dalle opposizioni vengano tenute in debito conto, ritiene che alla fine debba essere comunque assunta una decisione su tale questione.

**Toni RICCIARDI** (PD-IPD) ritiene che vi sia una contraddizione in termini nella proposta di ridefinizione del perimetro normativo formulata dal Presidente. Ricorda che la legge sul voto degli italiani all'estero fu modificata esclusivamente per quanto riguarda gli aspetti organizzativi: in primo luogo, fu permesso il voto a coloro che temporaneamente risiedevano all'estero; in secondo luogo, fu previsto che lo spoglio elettorale dei voti degli italiani all'estero fosse svolto presso cinque Corti d'appello;

infine, fu prevista una rimodulazione del numero dei deputati e dei senatori eletti nella circoscrizione Estero in conseguenza della riduzione del numero dei parlamentari.

Sostiene che l'esclusione dal perimetro normativo dei profili organizzativi relativi allo svolgimento delle elezioni – ossia l'unico aspetto che, a suo avviso, meriterebbe attenzione – sia contraddittoria, poiché sul voto degli italiani all'estero sarà possibile discutere solamente sull'opportunità di mantenere o modificare le ripartizioni attualmente vigenti della circoscrizione Estero, che, nella *ratio* della legge n. 459 del 2001, costituiscono garanzia di rappresentatività, poiché la ripartizione attuale assicura l'elezione di almeno un deputato e di un senatore per ciascuno dei collegi in cui è suddivisa la medesima circoscrizione.

Chiede, quindi, un chiarimento circa i profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali che si intenderebbe escludere nella ridefinizione del perimetro indicata dal Presidente.

**Matteo RICHETTI** (AZ) invita la Commissione a riflettere sul messaggio che si rischia di dare all'esterno con la discussione odierna, ricordando come poco fa si sia svolto a Roma un *flash mob* di studenti fuori sede che chiedevano l'adozione di una disciplina organica volta ad assicurare agli stessi l'effettivo esercizio del diritto di voto. Invita, pertanto, a fare attenzione a estromettere il voto dei fuori sede dal perimetro di intervento normativo nella fase attuale, considerato che in quattro anni di legislatura il Parlamento non è stato in grado di affrontare il tema e che, come ricordato dal Presidente, la proposta di legge attualmente all'esame del Senato è ferma da molto tempo.

Fa presente, a maggior ragione dopo la tornata referendaria, in cui il voto dei fuori sede è stato al centro del dibattito, che non intende contribuire a una decisione della Commissione volta a escludere tale argomento dalla ridefinizione del perimetro normativo in materia elettorale. Aggiunge che, come evidenziato da diversi interventi dei colleghi, diverse sono le criticità di ordine organizzativo connesse all'espressione del voto dei fuori sede, criticità che costituiscono questioni di sostanza e non di sola forma.

In tutta franchezza, si domanda se la politica sia effettivamente pronta per affrontare la pluralità dei temi connessi alla materia elettorale, ritenendo che, in questo clima, non sia possibile giungere a un lavoro proficuo di riordino complessivo della materia elettorale. A suo parere, le modalità con cui si è avviata la discussione non consentiranno di raggiungere alcun approdo, indipendentemente dal fatto che il voto dei fuori sede e il voto degli italiani all'estero siano o meno inclusi all'interno del perimetro dell'intervento normativo. Fa notare, infine, come il voto dei fuori sede non possa essere utilizzato come una merce di scambio in sede politica, trattandosi, diversamente, di una modalità di esercizio del diritto di voto che andrebbe normata a prescindere dalle divisioni politiche tra i partiti.

**Nazario PAGANO**, *presidente*, ricorda come, in occasione della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in cui è stato calendarizzato l'avvio dell'esame della proposta di legge C. 2822 Bignami, abbia elencato le proposte di legge che sarebbero state abbinare d'ufficio a tale proposta, in quanto vertenti sulla materia elettorale intesa nel suo complesso. Ricorda, altresì, come nella richiamata riunione dell'ufficio di presidenza non siano state sollevate obiezioni alla comunicazione della Presidenza sugli abbinamenti d'ufficio. Fa presente che, successivamente, le proposte di legge abbinare a firma di componenti del Partito democratico sono state ritirate, mentre il Movimento 5 Stelle ha chiesto il disabbinamento delle proposte di legge a propria firma, C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli e C. 2533 Tucci.

Sottolinea come, a seguito di tale richiesta di disabbinamento e al fine di soddisfarla, nella successiva riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso 1° aprile, a seguito dell'espressione degli orientamenti di tutti i gruppi, la Presidenza, prendendo atto dell'orientamento maggioritario, abbia proposto di ridefinire il perimetro di intervento normativo nei termini richiamati all'inizio della seduta odierna. Ribadisce, pertanto, come la ridefinizione del perimetro nei termini esposti risponda esclusivamente ad una esigenza manifestata da un gruppo di opposizione.

**Alfonso COLUCCI** (M5S), nel ringraziare il presidente per la ricostruzione degli eventi effettuata, nella quale ravvisa tuttavia alcuni elementi di contraddizione, ricorda come la richiesta di disabbinamento formulata dal Movimento 5 Stelle fosse funzionale a mantenere un perimetro di intervento normativo depurato da qualsiasi altro argomento diverso dalla disciplina dei sistemi di elezione della Camera e del Senato. Fa quindi notare come invece, in questa sede, in maniera del tutto illogica, si stia procedendo a un'estensione dell'intervento normativo.

Rileva un'ulteriore contraddizione nel fatto che, mentre le proposte di legge a firma del Partito democratico sono state ritirate, il ritiro della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe non ha determinato, come a suo avviso avrebbe dovuto, l'esclusione della materia del voto degli italiani all'estero dal perimetro di intervento normativo.

**Nazario PAGANO**, *presidente*, nel rispondere al deputato Alfonso Colucci, fa notare come il ritiro della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe sia intervenuto esclusivamente al fine di evitare che oggetto di esame fossero proposte di legge recanti al loro interno deleghe al Governo in materia elettorale. Aggiunge, inoltre, come al ritiro di tale proposta di legge si sia accompagnata la disponibilità, manifestata dalla maggioranza nella riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso 1° aprile, di non introdurre nella nuova disciplina di riforma della materia elettorale alcuna delega al Governo.

**Alfonso COLUCCI** (M5S), nel contestare il fatto che il voto degli italiani all'estero e il voto dei fuori sede siano temi pertinenti alla revisione del sistema di elezione di Camera e Senato, ribadisce che si dovrebbe restringere il perimetro di intervento normativo soltanto a quest'ultima materia. Qualora, tuttavia, la maggioranza intenda proseguire nella decisione di ridefinire il perimetro includendo il voto dei fuori sede e il voto degli italiani all'estero, ritiene che non vi sia motivo di insistere nella richiesta di disabbinamento della proposta di legge C. 2236 Pavanelli, che al suo interno reca anche la disciplina del voto dei fuori sede. Richiamando, infine, i contenuti dell'intervento del collega Toni Ricciardi con riguardo alle questioni legate al voto degli italiani all'estero, chiede cosa si debba intendere esattamente per «profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali», che sulla base delle considerazioni introduttive svolte dal presidente, sarebbero esclusi dal perimetro dell'intervento normativo.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP), nel far presente che secondo il Partito democratico il perimetro dell'intervento normativo dovrebbe essere limitato ai due testi unici in materia di elezione di Camera e Senato, ricorda come la discussione intorno a tale questione sia stata avviata anche a seguito della richiesta del suo gruppo di disabbinare la proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe. Fa presente, a tale proposito, che la maggioranza, pur manifestando la disponibilità a ritirare tale proposta, ha ribadito, tuttavia, la propria volontà di mantenere il tema del voto degli italiani all'estero all'interno del perimetro di intervento normativo. Ricorda, inoltre, come la proposta di legge recante delega al

Governo per la disciplina del voto dei fuori sede sia ferma al Senato da due anni e questo non dovrebbe consentire di intervenire alla Camera su questa materia.

Richiamando, quindi, l'intervento del collega Richetti, si domanda se non vi sia in atto, da parte della maggioranza, il tentativo maldestro di utilizzare tali temi come elementi di mediazione. Fa presente, in conclusione, che, se davvero si fosse voluto dare una risposta agli studenti fuori sede che in data odierna hanno manifestato, ciò si sarebbe potuto fare già da tempo o si potrebbe fare già da domani, concludendo l'esame del provvedimento fermo presso l'altro ramo del Parlamento, senza bisogno di includere il voto dei fuori sede all'interno del perimetro dell'intervento normativo odierno.

**Filiberto ZARATTI** (AVS) si domanda per quale motivo, se davvero la maggioranza ritiene così rilevanti i temi del voto dei fuori sede e del voto degli italiani all'estero, tali temi non siano stati inseriti nel testo della proposta di legge C. 2822 Bignami. Rileva, quindi, come la maggioranza, con la ridefinizione del perimetro dell'intervento normativo, stia nella sostanza già emendando il proprio testo, dimostrando di non avere le idee chiare in materia. Ritene, inoltre, che l'intenzione della maggioranza non sia realmente quella di risolvere le problematiche attinenti a queste due materie: diversamente, non sarebbero stati esclusi i profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali dal perimetro di intervento normativo. Chiede, pertanto, che l'esame si limiti alla proposta di legge C. 2822 Bignami.

**Alfonso COLUCCI** (M5S) ribadisce il ritiro della richiesta di disabbinamento della proposta di legge C. 2236 Pavanelli limitatamente alla parte relativa alla disciplina del voto dei fuori sede, che dovrà, a suo avviso, rimanere abbinata qualora la Commissione delibere sulla ridefinizione del perimetro di intervento normativo includendo al suo interno anche tale materia.

**Nazario PAGANO**, *presidente*, in considerazione di quanto rappresentato dal collega Alfonso Colucci, avverte che sarà posta in votazione la proposta di ridefinizione del perimetro di intervento normativo, delimitandolo alla disciplina della formula elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alla disciplina del complessivo procedimento elettorale strumentale per l'elezione dei due rami del Parlamento, ivi compresi il procedimento elettorale per l'elezione dei parlamentari eletti all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede, evidenziando che, a seguito di eventuale esito favorevole della votazione, saranno disabbinate le proposte di legge C. 302 Baldino e C. 2533 Tucci, mentre resterà abbinata la proposta di legge C. 2236 Pavanelli, limitatamente alla materia della disciplina del voto dei cittadini fuori sede, trattata nell'articolo 5.

**Toni RICCIARDI** (PD-IDP) reitera la propria richiesta di chiarimenti circa l'esclusione dal perimetro di intervento normativo dei profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, con particolare riferimento alla parte concernente il voto degli italiani all'estero.

**Nazario PAGANO**, *presidente*, chiarisce che l'esclusione dal perimetro di intervento normativo dei profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali attiene ai profili oggetto di disciplina all'interno delle proposte di legge presentate dal gruppo Movimento 5 Stelle oggetto della richiesta di disabbinamento.

La Commissione approva la proposta di ridefinizione del perimetro di intervento normativo includendo la disciplina della formula elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché la disciplina del complessivo procedimento elettorale strumentale per l'elezione dei due rami del Parlamento, ivi compresi il procedimento elettorale per l'elezione dei parlamentari eletti all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede.

**Nazario PAGANO**, *presidente*, fa quindi presente che, in conseguenza dell'esito della deliberazione della Commissione, le proposte di legge C. 302 Baldino e C. 2533 Tucci devono ritenersi disabbinata dalle proposte di legge C. 157 Magi e C. 2822 Bignami, mentre la proposta di legge C. 2236 Pavanelli rimane abbinata limitatamente all'articolo 5, relativo alla disciplina del voto dei fuori sede.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.50.**

# CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 26 maggio 2026

XIX LEGISLATURA  
BOLLETTINO  
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)  
COMUNICATO

## AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 26 maggio 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#).*

**Audizione informale di rappresentanti dell'Unione degli universitari (UDU) e della Rete degli studenti medi nazionale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.10.

## SEDE REFERENTE

*Martedì 26 maggio 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).*

**La seduta comincia alle 10.35.**

**Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

**C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami.**  
*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2026.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella giornata odierna si è concluso il ciclo di audizioni sulle proposte di legge in esame. Avverte che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, oggi si svolgerà la discussione sui provvedimenti in esame, che proseguirà nella seduta di domani.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama le indiscrezioni di stampa in ordine alla possibile presentazione, da parte dei relatori, di un

nuovo testo della proposta di legge C. 2822, alla luce delle considerazioni critiche emerse in audizione su tale ultima proposta. Sottolinea, a tale proposito, come sia stata opportuna la scelta dei gruppi di opposizione di insistere sull'esigenza di un serio approfondimento della proposta di riforma del sistema elettorale attraverso l'audizione di esperti e professori di diritto costituzionale, in considerazione delle numerose questioni da questi sollevate in tema di legittimità costituzionale del testo.

Chiede, quindi, di sapere quale sia esattamente lo scenario che si prospetta per il prosieguo dell'esame in sede referente, rilevando come l'eventualità della presentazione di un nuovo testo alla vigilia della discussione non rappresenti certamente un aspetto secondario. Stigmatizzando l'intervista in cui il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha dato conto dettagliatamente delle tempistiche per il prosieguo dell'esame della proposta di legge C. 2822, precisa che la Conferenza dei presidenti di gruppo non ha ancora deciso in ordine ai tempi della calendarizzazione in Assemblea e che, pertanto, andrebbe dimostrato, da parte del Governo e della maggioranza, un maggiore rispetto del Parlamento e dei suoi lavori.

Preannuncia che, se i tempi prospettati dal Ministro Ciriani dovessero essere verosimili, il Partito democratico non sarebbe disposto ad adeguarvisi, richiamando il messaggio forte e chiaro che dovrebbe essere pervenuto alla maggioranza in occasione del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. In conclusione, invita il presidente Pagano a farsi portavoce dell'esigenza di una maggiore attenzione nei confronti del ruolo del Parlamento.

**Marco GRIMALDI** (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel premettere di aver esaminato con molta attenzione le considerazioni espresse dai soggetti auditi sulla proposta di riforma del sistema elettorale C. 2822, si dichiara convinto che ciascuna forza politica, a prescindere dalla appartenenza a schieramenti di maggioranza o di opposizione, si ponga l'obiettivo di rispondere all'atto di accusa dell'opinione pubblica secondo il quale la classe politica sarebbe ossessionata dalla tendenza a modificare in modo compulsivo le regole del gioco elettorale. Ritiene, sotto questo profilo, che la prudenza e la cura con cui ci si dovrebbe accostare alla Costituzione – le cui modifiche dovrebbero essere approvate con un ampio consenso – dovrebbero valere, a maggior ragione, nei confronti del sistema elettorale, richiamando a tale proposito le considerazioni svolte da alcuni autorevoli auditi, secondo i quali l'ipercinetismo legislativo italiano manifestato nel continuo cambiamento delle regole del gioco elettorale sarebbe figlio della crisi del bipolarismo imperfetto e di una partitocrazia senza partiti.

Considera legittimo il dubbio dell'opinione pubblica secondo cui si fa finta di correggere le storture precedenti, introducendone in realtà altre nuove, con l'obiettivo di adattare la legge elettorale al contesto politico contingente, nel tentativo di ostacolare gli avversari. Manifesta, quindi, la convinzione del suo gruppo che non vi siano attualmente le condizioni per svolgere la discussione su un testo ancora tutto da scrivere e destinato, secondo quanto riportato da fonti di stampa, a introdurre modifiche significative rispetto all'attuale testo della proposta di legge C. 2822, tra cui, per esempio, la soppressione del turno di ballottaggio.

Aggiunge che, oltretutto, alla luce della difficile situazione internazionale, segnata da una crisi energetica importante, dagli scenari di guerra e dai rischi di un periodo di stagflazione, l'opposizione si sarebbe aspettata che la maggioranza aprisse la discussione su ben altri temi, invece di tentare di colpire gli avversari politici, dopo la sconfitta referendaria, con una riforma del sistema elettorale volta a sopprimere i collegi uninominali, che invece avrebbero potuto vedere le attuali forze di opposizione vincenti.

Chiede quindi, in conclusione, se sia possibile evitare una discussione surreale su un testo destinato a cambiare significativamente e in un contesto come quello attuale.

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, con riferimento alle richieste avanzate dai colleghi, precisa che l'iter di esame delle proposte di legge in materia elettorale si sta svolgendo nel pieno rispetto delle procedure previste dal Regolamento della Camera. Richiamati, quindi, le più volte avanzate richieste di collaborazione da parte dei gruppi della maggioranza, nonché il consistente numero dei soggetti auditi, fa presente che l'obiettivo della discussione odierna è proprio quello di valutare, in esito alle audizioni svolte, i contenuti dei provvedimenti in esame e l'eventuale esigenza di una loro modifica.

Nel ribadire il pieno rispetto delle norme regolamentari, fa presente che il dibattito parlamentare non può essere veicolato da indiscrezioni di stampa in merito al presumibile prosieguo del procedimento di esame. Nel ricordare di essere sempre stato il primo ad auspicare, in ogni occasione in cui sia stato possibile, il maggior coinvolgimento possibile di tutte le forze politiche, ribadisce che la discussione odierna costituisce il momento per esporre le considerazioni dei deputati sulle proposte in esame e per prospettare ipotesi di modifica, sottolineando come si sia ancora in tempo per condividere la definizione delle regole comuni in materia elettorale. Ritiene quindi, in conclusione, che non vi sia alcun presupposto per una sospensione della discussione richiesta dai deputati di opposizione intervenuti.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo per un richiamo all'articolo 79 del Regolamento, pur non volendo mettere in dubbio le considerazioni testé svolte dal presidente, precisa che quella riportata non è una semplice indiscrezione di stampa, dal momento che la notizia relativa alla possibile presentazione di un nuovo testo della proposta di legge C. 2822 è riportata pressoché da tutti i giornali. Formalizza, quindi, una richiesta al collega Angelo Rossi, che ringrazia per la sua presenza e per la costante partecipazione a tutte le audizioni fin qui svolte, evidenziando come, invece, gli altri relatori dei provvedimenti in esame, ad eccezione del presidente Pagano, non siano presenti alla seduta odierna.

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, precisa che, analogamente a molti altri colleghi, il relatore Iezzi sta partecipando alla seduta odierna in videoconferenza.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), alla luce della precisazione del presidente, rivolgendosi ai relatori intervenuti nella seduta odierna, domanda quale sia il loro intendimento in ordine al percorso procedurale da seguire al fine di apportare le necessarie modifiche all'A.C. 2822, considerato che, secondo le citate indiscrezioni di stampa, sarebbero in valutazione diverse ipotesi procedurali. Evidenzia, a tal riguardo, come una prima ipotesi, vale a dire la presentazione di un nuovo testo, cambierebbe a suo parere i connotati del dibattito, presupponendo verosimilmente una nuova tornata di audizioni e di discussione. Quanto alla seconda ipotesi, essa consisterebbe in un intervento correttivo operato a mezzo di una proposta emendativa premissiva, che produrrebbe l'effetto procedurale di precludere, in caso di sua approvazione, tutti gli emendamenti presentati agli articoli successivi della proposta di legge e contrastanti con il contenuto della proposta emendativa premissiva. La terza ipotesi, infine, consisterebbe nella presentazione di una serie di emendamenti al testo della proposta di legge C. 2822.

Nel sottolineare che si tratta di tre ipotesi procedurali tra loro molto diverse, ritiene che l'opposizione abbia il diritto di sapere se le notizie di stampa riportate in merito

siano infondate o se vi sia già, da parte dei relatori, un orientamento rispetto alle soluzioni procedurali appena descritte, precisando di non aver voluto con ciò obiettare nulla in ordine alla regolarità dell'*iter* finora seguito.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, fa presente che al momento non vi è ancora un chiaro intendimento dei relatori in ordine a quale ipotesi procedurale seguire ai fini dell'adozione del testo base, prevista dall'articolo 79 del Regolamento, per il prosieguo dell'esame in sede referente. A suo avviso, un'ipotesi valida potrebbe essere quella della presentazione di un nuovo testo che prenda atto degli elementi e dei rilievi emersi nelle oltre sessanta audizioni svolte, cui il collega Fornaro ha partecipato con grande assiduità, dando un contributo significativo.

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, fa presente che la discussione che la Commissione si appresta a svolgere nelle giornate di oggi e domani sarà decisiva anche al fine di stabilire le modalità del prosieguo dell'*iter* parlamentare dei provvedimenti in esame.

**Igor IEZZI** (LEGA), *relatore*, intervenendo in videoconferenza, nel condividere le considerazioni del collega Angelo Rossi, ritiene che sarebbe scorretto definire l'ipotesi procedurale da percorrere prima della conclusione della discussione sui provvedimenti in esame. Precisa che dalle audizioni svolte sono venute considerazioni di natura tecnica sull'A.C. 2822 senz'altro utili e importanti, invita tutti a prestare attenzione al dibattito politico che si svolgerà nelle sedute di discussione, per poi giungere solo in seguito a una conclusione in ordine alle modalità di prosieguo dell'esame. Ritiene che sia questo l'*iter* corretto da seguire, evidenziando come non avrebbe senso svolgere una discussione se davvero fosse già stata definita la strada da seguire.

**Gianni CUPERLO** (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel far presente che nessuno ha inteso mettere in discussione la correttezza procedurale dell'*iter* di esame del provvedimento, rileva come al contrario i colleghi abbiano posto una questione di sostanza politica. Precisa, infatti, che non si sta parlando di indiscrezioni di stampa, ma di uno schema preciso, riportato da tutti i giornali, che prevederebbe l'innalzamento dal 40 al 42 per cento della soglia di voti che la prima lista o coalizione di liste dovrebbe ottenere per l'accesso al premio di governabilità; l'abolizione del turno di ballottaggio; la proposta, avanzata dal Presidente del Senato – ma su cui non vi sarebbe ancora un accordo all'interno della maggioranza – volta a introdurre le preferenze nei collegi plurinominali, lasciando i soli capilista bloccati.

Fa quindi presente che, al netto della regolarità dell'*iter* finora seguito, l'interrogativo riguarda piuttosto l'oggetto della discussione, se cioè essa debba riguardare il testo originario della proposta di legge C. 2822 o, al contrario, un ipotizzato nuovo testo che, al momento, risulterebbe del tutto ignoto, se non fosse per le dettagliate descrizioni riportate da gran parte della stampa. Reputa, quindi, che la situazione attuale sia molto più delicata, potendosi ipotizzare che l'odierna seduta di discussione rappresenti soltanto una modalità per consentire all'opposizione di chiacchierare, quando nel frattempo la maggioranza ha già le idee chiare sulle modifiche da apportare e un nuovo testo già delineato. Nel rilevare, a tale proposito, l'opportunità di discutere sul nuovo testo, appellandosi anche alla Ministra Casellati presente in seduta, ritiene che mettere l'opposizione nelle condizioni di capire di cosa si sta discutendo, non abbia nulla a che fare con la regolarità delle procedure parlamentari finora seguite.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto che, alla luce delle risposte fornite dai relatori – che ringrazia – non ci si trova più di fronte a indiscrezioni giornalistiche, avendo i relatori formalmente confermato l'intenzione di presentare un nuovo testo o di modificare in altro modo la proposta di legge C. 2822 a prima firma dell'onorevole Bignami.

A fronte di tale dato, si rivolge alla Presidenza per chiedere che tipo di discussione la Commissione si stia accingendo a svolgere.

Dal momento che le conferme dei relatori lasciano intendere che sia verosimile molto di quanto emerso a mezzo stampa circa le modifiche che la maggioranza intende apportare ai provvedimenti attualmente all'esame della Commissione, chiede alla Presidenza, senza alcun intento ostruzionistico – che mai, del resto, ha caratterizzato l'azione del suo gruppo nel corso delle audizioni svolte – di valutare la riapertura della fase istruttoria e lo svolgimento di una nuova discussione e di nuove audizioni laddove l'eventuale nuovo testo presentato dai relatori preveda modifiche strutturali all'impianto della proposta di legge C. 2822 finora esaminata.

Facendo, infatti, presente come nel corso delle audizioni informali svolte – che in questo caso hanno dimostrato con tutta evidenza la loro importanza e utilità – la maggioranza dei costituzionalisti e degli esperti in materia intervenuti abbia evidenziato molteplici profili di dubbia legittimità costituzionale della proposta di legge C. 2822, reputa necessario che gli eventuali e conseguenti interventi modificativi che dovessero essere apportati all'interno dell'ipotetico nuovo testo, se strutturali, siano sottoposti all'attenzione della comunità scientifica in un nuovo ciclo di audizioni. Considera, infatti, indispensabile uscire da logiche e soluzioni extra-parlamentari e, da questo punto di vista, invita il Presidente a farsi garante di questa esigenza.

**Carmela AURIEMMA** (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che, alla luce dell'intervento chiarificatore del relatore Angelo Rossi – che avrebbe prospettato come verosimile l'opzione della presentazione di un nuovo testo da parte dei relatori – l'odierna discussione appare un esercizio di oratoria fine a sé stesso. Associandosi, poi, alle considerazioni del collega Fornaro circa l'utilità del ciclo di audizioni informali concluso nella mattinata odierna, chiede alla Presidenza di interrompere i lavori della Commissione fino alla presentazione del nuovo testo da parte dei relatori.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, intervenendo per chiarire il senso del proprio precedente intervento, fa presente di aver semplicemente confermato la ricostruzione prospettata dall'onorevole Fornaro circa le diverse ipotesi procedurali per la modifica dei provvedimenti all'esame delle Commissioni permanenti in sede referente.

A fronte dell'ampio ciclo di audizioni svolto, si dichiara pertanto interessato ad acquisire, attraverso la discussione odierna, le valutazioni dei colleghi di opposizione sui contenuti della proposta di legge C. 2822, per poter poi decidere come procedere ai fini dell'adozione del testo base.

**Alessandro URZÌ** (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di condividere le considerazioni e la ricostruzione del relatore Angelo Rossi. Sottolinea, in particolare, come la maggioranza abbia inteso valorizzare – riconoscendone l'importanza – l'ampia fase istruttoria conclusa nella giornata odierna, al fine di raccogliere tutti gli spunti di riflessione utili per modificare, eventualmente, le proposte di legge all'esame della Commissione.

Nel richiamare le considerazioni del collega Fornaro in merito alle valutazioni extra-parlamentari svolte sui provvedimenti in esame, dichiara di non avere alcun problema a

riconoscere che vi sono stati dialoghi e interlocuzioni tra gli esponenti delle diverse forze politiche di maggioranza anche fuori dalle aule parlamentari sulla materia elettorale, anche alla luce di quanto emerso nel corso del ciclo di audizioni svolto, ritenendo verosimile che ciò sia avvenuto, in modo del tutto naturale, anche tra esponenti delle forze politiche di opposizione.

Nell'evidenziare come spetti ora alla Commissione raccogliere i frutti di tali riflessioni e proseguire l'*iter* parlamentare con la discussione odierna, auspica che in questa sede le forze politiche di minoranza, attraverso le proprie considerazioni, facciano emergere quelle che sono, a loro avviso, le criticità della proposta di legge C. 2822, per poter svolgere in modo proficuo la successiva fase emendativa al testo che verrà individuato come testo base per il prosieguo dell'esame.

**Riccardo MAGI** (MISTO+EUROPA), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come si sia di fronte all'esame non di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge in scadenza, ma di una proposta di riforma complessiva e organica della legge elettorale, che in una democrazia parlamentare è una legge fondamentale per garantire rappresentanza politica ai cittadini e uno svolgimento della democrazia conforme ai principi costituzionali.

Ricorda che la maggioranza, dopo aver depositato la proposta di legge C. 2822, ha dichiarato di essere disponibile al dialogo con le opposizioni. Rammenta altresì che le stesse opposizioni hanno sostenuto la necessità di un ampio ciclo di audizioni, dal quale, grazie al contributo di numerosi costituzionalisti, è emerso, oltre a un insieme di rilevanti criticità, il carattere assolutamente unico e inedito del sistema elettorale prefigurato dalla proposta della maggioranza.

Se poi, ove venissero confermate le indiscrezioni giornalistiche cui si è più volte fatto riferimento, la Commissione sarà chiamata a esaminare, ai fini della individuazione del testo base, un modello di legge elettorale del tutto difforme da quello attualmente previsto dalla proposta di legge C. 2822, sarebbe necessario, a suo avviso, procedere a un nuovo confronto con il mondo accademico. Ad ogni modo, in questo scenario, ritiene inaccettabile che il Ministro per i rapporti con il Parlamento – che dovrebbe godere di una spiccata sensibilità istituzionale – affermi che l'esame in sede referente di una legge così importante debba chiudersi entro il mese di giugno. A questo proposito, chiede un chiarimento anche al Ministro Alberti Casellati. Ritiene infatti opportuno che, su un tema così delicato, non siano fatte forzature, né sul piano politico, né su quello procedurale.

**Marco GRIMALDI** (AVS) chiede alla Presidenza se, in caso di presentazione, da parte dei relatori, di un nuovo testo base frutto del lavoro sinora svolto in Commissione, vi sia la disponibilità a riaprire un ciclo di audizioni – magari non esteso come quello appena conclusosi – per consentire ai deputati di raccogliere utili suggerimenti e rilievi. Ritiene che, in questa fase, un chiarimento di questo tipo sia importante, dal momento che la legge elettorale non è una legge come le altre, rappresentando, piuttosto, uno dei principali strumenti di attuazione della Costituzione e di garanzia della democrazia rappresentativa.

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, rileva come la seduta odierna sia dedicata allo svolgimento della discussione sulle tre proposte di legge in esame. Osserva che, nel caso in cui dovesse essere presentato un nuovo testo recante significative modifiche rispetto all'impianto ad oggi previsto dai provvedimenti in esame, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione valuterà quale strada

procedurale percorrere. Non reputa infatti opportuno, in questo momento, «mettere il carro davanti ai buoi».

Ricollegandosi, quindi, a quanto dichiarato in precedenza dal relatore lezzi, sostiene come la fase di discussione, al pari della precedente fase istruttoria – resa proficua anche grazie alla partecipazione attiva e costante di alcuni tra i membri della Commissione – possa essere molto utile e importante per far emergere le diverse opinioni in seno alla Commissione e per comprendere come proseguire l'esame dei tre provvedimenti in esame.

**Gianni CUPERLO** (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto della replica del presidente e dei relatori, nonché del collega Urzì, in merito alla discussione svoltasi all'interno e tra le forze di maggioranza su quanto emerso dal ciclo di audizioni. Ritiene che, essendo stato evocato lo scenario della presentazione di un nuovo testo – che sarebbe poi adottato come testo base – potrebbe essere ragionevole che all'inizio della discussione odierna uno dei relatori o un esponente di maggioranza esponga alla Commissione le linee di indirizzo definite all'esito del dibattito svoltosi in seno alla maggioranza, per evitare che in questa sede si finisca per discutere di questioni non più attuali.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che la Presidenza non abbia ancora chiarito su che cosa debba vertere la discussione odierna. Per altro verso, richiamando la proposta già avanzata dal collega Cuperlo, invita i colleghi di maggioranza a illustrare, in apertura della discussione e per maggior chiarezza, quale sia il quadro entro cui sviluppare la discussione.

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, ribadisce che l'oggetto della discussione sono le tre proposte di legge su cui si è svolto il ciclo di audizioni concluso nella giornata odierna.

**Marco GRIMALDI** (AVS) si associa alle richieste dei colleghi Cuperlo e Bonafè, in modo che venga con più chiarezza delineato il perimetro effettivo della discussione.

**Vittoria BALDINO** (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala come sia evidente che la discussione odierna si svolgerà su un testo che verrà presto superato, alla luce delle dichiarazioni rese poc'anzi dal relatore Angelo Rossi, che ha ammesso che la maggioranza sta lavorando alla presentazione di un nuovo testo. Ritiene, pertanto, opportuno che si sospenda la discussione in attesa del deposito del nuovo testo. In alternativa, chiede che siano i relatori a introdurre la discussione, illustrando i relativi intendimenti per il prosieguo dei lavori della Commissione in tema di riforma del sistema elettorale.

**Alessandro URZÌ** (FDI) evidenzia come il relatore Angelo Rossi non abbia mai dichiarato che la maggioranza avrebbe già scelto quale percorso procedurale intraprendere per il prosieguo dei lavori, avendo piuttosto semplicemente riconosciuto che le ipotesi illustrate dall'onorevole Fornaro sono tutte legittime e previste dalla prassi.

**Nazario PAGANO**, *presidente*, chiarisce che da questo momento avrà inizio la discussione sui provvedimenti in esame, essendosi esaurite le questioni attinenti all'ordine dei lavori.

Comunica, inoltre, che è stata avanzata dal gruppo del Partito democratico la

richiesta che, da ora in poi, la pubblicità dei lavori di tutte le sedute relative all'esame in sede referente delle proposte di legge in materia di riforma del sistema elettorale sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), sottolineata l'assenza di un intento dilatorio negli interventi delle forze di opposizione, osserva che dalla discussione precedente sono emersi alcuni elementi utili – aldilà delle indiscrezioni giornalistiche – a chiarire le reali intenzioni della maggioranza, tra cui quella di risolvere le questioni e i dubbi di costituzionalità sollevate dai numerosi esperti auditi.

Richiamando la suggestiva metafora del carro e dei buoi utilizzata dal Presidente Pagano, evidenzia l'importanza del ruolo del «contadino», ossia del responsabile del buon andamento dei lavori agricoli. Allo stesso modo, intende responsabilizzare i colleghi di maggioranza invitandoli ad un supplemento di riflessione rispetto al progetto di riforma elettorale in esame, ricordando che la legge elettorale n. 270 del 2005, prima di essere dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale, è stata applicata per le elezioni politiche in tre diverse occasioni.

Per questo motivo, e anche alla luce delle criticità emerse durante il ciclo di audizioni, sostiene che la conclusione più logica richiederebbe il ritiro del testo di cui alla proposta di legge C. 2822 a prima firma Bignami – che, come emerso dal ciclo di audizioni, non ha precedenti, se non in Stati peculiari e del tutto avulsi dall'esperienza costituzionale e politica italiana, come ad esempio il Bhutan – e la ripartenza dell'esame dalla stesura di un testo completamente nuovo.

Nello specifico, ricorda che solo una piccola parte degli auditi non ha riscontrato veri e propri problemi di incostituzionalità, ad esclusione delle questioni riguardanti il Trentino-Alto Adige e le liste bloccate; la parte maggioritaria degli auditi ha, invece, evidenziato numerosi profili di potenziale illegittimità costituzionale del testo della proposta di legge C. 2822, a partire dalla disciplina del premio di governabilità, che, a differenza del premio di maggioranza, non viene assegnato al raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi, bensì della maggioranza relativa. Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale ha stabilito che il premio di maggioranza, per essere considerato legittimo, deve, da un lato, rispondere a un criterio di ragionevolezza, tale da non determinare una compressione eccessiva della rappresentanza, e, dall'altro, risultare decisivo ai fini raggiungimento dell'obiettivo della governabilità.

Per quanto concerne le altre due proposte di legge abbinata, C. 157 Magi e C. 2236 Pavanelli limitatamente all'articolo 5, nonostante siano state poco commentate in fase di audizione, hanno ricevuto una generale valutazione positiva, in particolare durante l'odierna audizione dei rappresentanti dell'Unione degli universitari e della Rete degli studenti medi nazionale.

Criticato l'ipercinetismo normativo dimostrato negli ultimi decenni dalle forze politiche in materia elettorale, e ricordato che dalla nascita della Repubblica fino al 1992 le elezioni politiche sono state svolte con una sola legge elettorale, ad eccezione delle elezioni tenute nel 1953 con la cd. «legge truffa», chiede alla maggioranza quale sia la vera necessità di procedere ad una nuova modifica del sistema elettorale, dopo che quest'ultimo è stato a più riprese riformato negli ultimi anni tramite il *Mattarellum*, il *Porcellum*, l'*Italicum*, e da ultimo il *Rosatellum*.

Osserva, infatti, che non solo la storia elettorale degli ultimi trent'anni ha dimostrato l'erroneità della tesi per cui i sistemi proporzionali sono meno stabili di quelli maggioritari, ma anche che, se l'intento riformatore è quello di ricercare la stabilità, non si può fare a meno di notare che l'attuale Governo – formato sulla base dei risultati

dell'applicazione della legge elettorale attualmente vigente – è senz'altro uno tra i più longevi della storia della Repubblica.

**Nazario PAGANO**, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

### **La seduta, sospesa alle 11.55, è ripresa alle 12.**

**Marco GRIMALDI** (AVS) evidenzia come l'Italia sia l'unico Paese al mondo nel quale due riforme elettorali sono state dichiarate incostituzionali nel giro di pochi anni, e ricorda che le sentenze pronunciate in materia dalla Corte costituzionale, ossia la n. 1 del 2014 e la n. 35 del 2017, stabiliscono criteri chiari alla luce dei quali è possibile formulare valutazioni in ordine alla legittimità costituzionale della proposta di legge elettorale in esame.

La circostanza incredibile, a suo avviso, è che nella riforma del sistema elettorale in esame sia stata riproposta l'introduzione di un premio di maggioranza. Si chiede come sia possibile che tra i sistemi istituzionali simili a quello italiano nessuno preveda, pur nella varietà dei sistemi elettorali da essi previsti, premi di maggioranza così consistenti. Ritene si tratti di un'anomalia tutta italiana.

Sottolinea come non vi sia il consenso delle opposizioni sul sistema elettorale previsto dalla proposta di legge C. 2822, e ritiene che questo elemento dovrebbe essere tenuto in massima attenzione dalla maggioranza, che sta cercando, invece, di scongiurare sconfitte elettorali evitando sistemi basati sui collegi uninominali, nei quali il centrodestra risulta meno competitivo. Al riguardo, pur nella consapevolezza che la legge attualmente in vigore rechi alcune criticità – su tutte, la mancata previsione, a differenza di quanto previsto dal *Mattarellum* per l'elezione della Camera, di due schede a disposizione dell'elettore, una per il collegio uninominale e l'altra per il voto della lista nella quota proporzionale – ritiene che comunque l'esistenza dei collegi uninominali, previsti dal *Rosatellum*, sia un fattore utile ai fini del rispetto del principio di rappresentatività democratica del Parlamento.

Fa presente, inoltre, che il Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, nella conferenza stampa di inizio anno, ha ricordato come le sentenze del 2014 e del 2017 abbiano delineato il quadro dei principi da rispettare in materia elettorale, in merito sia ai premi di maggioranza, sia al ballottaggio, sia ai requisiti in caso di previsione di liste bloccate.

Rammenta, inoltre, che la Commissione di Venezia ha individuato quale indice di scarsa qualità democratica di un Paese il continuo mutamento e l'instabilità della legislazione elettorale, specialmente quando tale mutamento, per convenienza congiunturale, coincide – come nel caso in esame – con la fase finale della legislatura. Inoltre, la stessa Commissione di Venezia, per evitare sospetti di manipolazione congiunturale, ha auspicato che non sia oggetto di modifica, nell'ultima parte della legislatura, la disciplina formula elettorale, della composizione delle commissioni elettorali e della ripartizione delle circoscrizioni.

Conclude affermando che, a dispetto della volontà della maggioranza di introdurre surrettiziamente una forma di elezione indiretta del Presidente del Consiglio dei ministri attraverso interventi sul sistema elettorale, spetta al Presidente della Repubblica verificare, dopo le elezioni, le condizioni affinché si possa formare una maggioranza in grado di esprimere un Governo che possa ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento, e che l'attuale maggioranza non può riscrivere unilateralmente le regole del

gioco muovendo dalla recente sconfitta elettorale subita in occasione del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP) tenta di far emergere le perplessità del Partito democratico sulla proposta in esame, svolgendo preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale.

In primo luogo, considerati il difficile contesto internazionale e la crisi connessa alla chiusura dello stretto di Hormuz, con un'Italia che cresce meno di tutti gli altri Paesi membri dell'eurozona, si sarebbe aspettata che le priorità politiche della maggioranza fossero ben altre.

Ritiene, inoltre, singolare che la proposta di riforma elettorale cosiddetta *Stabilicum*, asseritamente volta a garantire la stabilità politica, venga proprio da uno dei governi più longevi della storia della Repubblica, che ciononostante reputa doveroso avviare un percorso di revisione del sistema elettorale, invece di operare riforme strutturali in favore della crescita economica del Paese. Nel ricordare come l'unica vera riforma che il Governo e la maggioranza sono riusciti ad approvare, quella relativa alla separazione delle carriere dei magistrati, sia stata bocciata dai cittadini nel recente *referendum* costituzionale, evidenzia che la legge elettorale, chiamata a fissare le regole del gioco alla base dello svolgimento della vita democratica, è molto simile, a livello sostanziale, a una legge costituzionale, pur non essendolo da un punto di vista formale, e dunque, per buona prassi istituzionale, andrebbe scritta in maniera condivisa con le forze di opposizione. Al contrario, anche in quest'occasione la maggioranza opera con le stesse modalità utilizzate per la separazione delle carriere dei magistrati, in cui il testo approvato dal Parlamento fu lo stesso licenziato dal Consiglio dei ministri, senza alcuna modifica.

Nel far presente che l'opposizione andrebbe coinvolta preventivamente, dal momento che le regole elettorali appartengono all'intero Paese e non a una singola parte, ricorda che, al contrario, la proposta di legge a prima firma dell'onorevole Bignami è giunta in Commissione già confezionata, sulla base di un accordo tutto interno alle forze di maggioranza, che hanno manifestato nei confronti delle opposizioni un'apertura di facciata, per di più tardiva. Anche oggi, alla luce del dibattito appena svoltosi sull'ordine dei lavori, ritiene che sia inutile, da parte degli esponenti della maggioranza e dei relatori, dichiarare di essere pronti ad ascoltare ciò che l'opposizione ha da dire se, come appare evidente, la maggioranza ha già deciso quale dovrà essere il nuovo testo.

Nel richiamare, tra l'altro, le audizioni previste per la giornata odierna sugli schemi di intesa preliminare con alcune regioni del Nord Italia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, rileva come il compromesso raggiunto tra le forze di maggioranza in materia di sistema elettorale rientri in un più ampio accordo generale di legislatura, che ha visto la spartizione tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia delle principali riforme del sistema istituzionale, relative, rispettivamente, all'attuazione dell'autonomia differenziata, alla separazione delle carriere dei magistrati e alla introduzione del premierato. Facendo presente come quest'ultima riforma, apparentemente congelata, rischi di rientrare in maniera surrettizia grazie alle previsioni della proposta C. 2822 in tema di preventiva indicazione, da parte delle coalizioni di liste all'interno del loro programma, della persona da proporre come candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, rileva che le audizioni svolte hanno confermato molti dei rilievi critici già avanzati dalle opposizioni in avvio dell'esame, evidenziando l'esigenza di introdurre significative modifiche al testo originario.

Quanto alle perplessità del Partito democratico, nel rinviare per una più ampia

disamina alla fase di esame delle proposte emendative che saranno presentate, fa presente, in primo luogo, che il premio di governabilità, per come è congegnato, rischia, per un verso, di non garantire la stabilità del sistema che la proposta si prefigge e, per l'altro, di consentire alla coalizione vincente di raggiungere una percentuale di seggi alla Camera e al Senato tale da consentirle di eleggere in autonomia gli organi di garanzia costituzionale. Con riguardo al secondo aspetto critico, vale a dire quello rappresentato dall'incidenza di tale proposta di riforma sul rapporto tra eletto ed elettore, fa presente che – come dimostrato, da ultimo, anche dalle elezioni amministrative tenutesi nei giorni scorsi – la prima forza politica nel Paese è quella costituita da coloro che non vanno a votare. E tuttavia, nonostante la grande attenzione che andrebbe rivolta al sempre più diffuso fenomeno dell'astensionismo, la proposta di legge in esame lascia inavaso proprio questo argomento.

**Riccardo MAGI** (MISTO-+EUROPA) intende condividere con i colleghi il giudizio sulla proposta di legge in esame, peraltro confermato in larga parte dalle audizioni, non tanto sugli aspetti di compatibilità costituzionale del testo, quanto piuttosto sull'obiettivo dell'intervento. Ritiene che, in una fase di grave crisi della democrazia come quella in corso, testimoniata dalla crescente disaffezione dei cittadini e da un astensionismo fuori controllo, l'obiettivo principale di una proposta di legge in materia elettorale dovrebbe essere quello di incentivare la partecipazione alla vita democratica, dando più forza all'elettore nella scelta dei propri rappresentanti. Diversi sono, a suo giudizio, gli strumenti per raggiungere l'obiettivo, tra i quali: il ricorso ai collegi uninominali, che enfatizzano il rapporto con il territorio e prevedono il confronto tra un numero molto limitato di candidati; l'introduzione del sistema delle preferenze, che pure dichiara di non prediligere; la previsione del doppio turno, che consente una scelta plurima al cittadino, chiamato in prima battuta a votare la forza più vicina alla propria sensibilità politica e, in seconda battuta, quella reputata più adeguata a governare il Paese.

Segnala, a tal riguardo, che la proposta di legge C.2822 non tenta in alcun modo di restituire forza al voto dei cittadini, essendo al contrario tutta sbilanciata sull'obiettivo di consentire a una maggioranza di conservare sé stessa, con un intervento normativo che, a suo avviso, non ci si può permettere in una fase di crisi esistenziale della democrazia partecipativa come quella attuale. È questo il principale motivo di critica della proposta di legge C. 2822, che si pone, come detto, un obiettivo sbagliato di autoconservazione dell'attuale maggioranza, attraverso un meccanismo – che non ha uguali in altre democrazie avanzate – che trasforma una minoranza nel Paese in una maggioranza in Parlamento, con una forte distorsione della rappresentanza proporzionale. Aggiunge che, se proprio si volesse inseguire la chimera di sapere la sera stessa delle elezioni chi governerà il Paese, allora bisognerebbe scegliere in modo chiaro e netto un sistema elettorale maggioritario, invece di torcere in senso maggioritario un sistema elettorale proporzionale. Nel fare presente che una tale opzione non viene percorsa esclusivamente per problemi interni alla coalizione di maggioranza, evidenzia come, a suo avviso, il turno eventuale di ballottaggio non andrebbe soppresso ma, al contrario, esteso, rafforzando in tal modo la scelta del cittadino.

Con riguardo alla proposta di legge a sua prima firma C. 157, fa presente che quest'ultima affronta un aspetto limitato e tuttavia importante della legislazione di contorno, che, come ricordato da alcuni auditi, è decisivo per la qualità della democrazia, avendo a che fare con l'accesso alla competizione elettorale. Nel segnalare che in nessuno Stato membro dell'Unione europea vige un sistema come il nostro, richiama la sentenza con cui la Corte costituzionale ha posto l'esigenza di consentire alle persone con disabilità di accedere, per la raccolta delle firme, alla sottoscrizione digitale. Si

domanda, dunque, per quale ragione la medesima modalità non possa essere estesa a tutti, garantendo maggiore regolarità e legalità del sistema, tanto più che ciò è già consentito per la sottoscrizione delle proposte di legge di iniziativa popolare e dei *referendum*. Preannuncia, in conclusione, l'intenzione di battersi affinché si possa realizzare, in materia, una riforma complessiva, trasparente e uguale per tutti, invece di introdurre nei decreti elettorali annuali interventi normativi di carattere sperimentale destinati alla singola tornata.

**Vittoria BALDINO** (M5S) rileva come sia risultato evidente, nel corso dell'attività conoscitiva svolta sulle proposte di legge in esame, l'unanime consenso dei soggetti auditi circa la sussistenza, nella proposta di legge elettorale presentata dalla maggioranza, dei profili di incostituzionalità e di irragionevolezza da tempo richiamati dalle opposizioni.

Rileva come ciò non sia sorprendente, in quanto la proposta non è certo volta a garantire stabilità e governabilità, bensì a impedire al fronte progressista di vincere le elezioni e a sopprimere i collegi uninominali, nella consapevolezza che nella maggior parte di essi, in particolare nell'Italia centrale e meridionale, si affermerebbero i candidati del centrosinistra.

Sottolinea la delicatezza e l'importanza della legge elettorale e osserva, citando Bobbio, come con essa i concetti ideali di democrazia vengano tradotti in una realtà concreta. Ricorda, inoltre, come, sulla base dei criteri indicati dalla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, le leggi elettorali non dovrebbero essere modificate nei dodici mesi che precedono le elezioni nelle quali le modifiche saranno applicate. Osserva, al riguardo, come formalmente manchino più di dodici mesi alla conclusione della legislatura, ma ritiene tutt'altro che improbabile che tale conclusione possa essere in realtà anticipata. Reputa, dunque, improprio e sbagliato modificare la legge elettorale negli ultimi mesi della legislatura, in quanto è evidente che la maggioranza cercherà di approvare una legge elettorale che abbia effetti favorevoli per la maggioranza stessa, anche se, in precedenti analoghe occasioni, tali effetti non si sono verificati.

Ribadisce come la proposta in esame presenti numerosi profili di incostituzionalità e irragionevolezza di cui, a suo avviso, la maggioranza è peraltro consapevole, dal momento che sembra intenzionata a introdurre correzioni per porre rimedio, ma solo parzialmente, a tali profili di criticità.

Ricorda come il suo gruppo sostenga la necessità di garantire il più possibile la rappresentatività, anche attraverso l'introduzione del voto di preferenza, ma rileva come anche l'eventuale introduzione del voto di preferenza nella proposta C.2822 verrebbe vanificata dalla previsione di liste circoscrizionali bloccate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e dalla sottrazione dalla parte proporzionale, anziché da tali liste circoscrizionali, degli eventuali seggi ottenuti dalla coalizione vincente in eccesso, all'esito dell'attribuzione del premio, rispetto ai tetti massimi di seggi previsti dalla proposta di legge. Sottolinea, dunque, come saranno i partiti a compilare le liste e come la scelta dell'elettorato nella parte proporzionale, anche qualora fossero introdotte le preferenze, sarebbe alterata mediante la decurtazione dei seggi eventualmente in eccesso a favore delle liste circoscrizionali bloccate.

Evidenzia, inoltre, come la proposta di legge della maggioranza violi il principio costituzionale della base regionale per l'elezione del Senato, di cui all'articolo 57 della Costituzione, in conseguenza della previsione dell'attribuzione del premio di governabilità al Senato su base nazionale.

Rileva, dunque, come la maggioranza si stia accingendo ad approvare una legge elettorale incostituzionale, che contribuirà ad accrescere la distanza tra elettori e

istituzioni. Al riguardo, sottolinea come la Commissione Affari costituzionali dovrebbe certamente occuparsi della legge elettorale ma in ben altro modo, coniugando rappresentatività e stabilità, anziché sacrificando la prima sull'altare della seconda.

Ritiene in conclusione, appellandosi al presidente Pagano, che si sarebbe dovuto costituire un comitato ristretto all'interno della Commissione, con il compito di coinvolgere tutte le forze politiche nella elaborazione di un testo condiviso e conforme ai principi costituzionali.

**Gianni CUPERLO** (PD-IDP), rimanendo nella metafora del carro e dei buoi, alla quale hanno fatto ricorso alcuni colleghi nel corso della discussione odierna, osserva come il campo, vale a dire la qualità della democrazia, a lungo non sia stato arato e come la terra si sia conseguentemente essiccata.

Rileva come ciò sia accaduto perché entrambi gli schieramenti politici principali hanno teso, negli ultimi anni, a sacrificare il principio della rappresentanza e a dare priorità al principio della governabilità e della stabilità.

Ricorda, anche alla luce di quanto emerso nel corso dell'attività conoscitiva, come il principio della rappresentanza abbia rango costituzionale, mentre le esigenze di governabilità e stabilità, per quanto costituzionalmente apprezzabili, assumano una posizione recessiva di fronte al principio della rappresentanza.

Rileva come, a suo avviso, il sacrificio della rappresentanza stia alla base dell'astensionismo, il quale ha assunto caratteri patologici. Al riguardo, ritiene che un sistema democratico senza partiti sia sofferente, ma un sistema democratico senza elettori sia destinato a spegnersi.

Richiama, inoltre, l'attenzione del presidente sul fatto che la discussione si stia svolgendo senza la presenza dei relatori.

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, osserva come anch'egli sia relatore sui provvedimenti in esame.

**Gianni CUPERLO** (PD-IDP) osserva come l'assenza dei relatori in sede di discussione, a eccezione del presidente, vada a detrimento della serietà della stessa e determini una situazione che, seppure corretta dal punto di vista formale, giudica deprimente sul piano politico.

Osserva, per quanto concerne il tema della stabilità, come il fatto che il Governo Meloni si avvii a diventare l'Esecutivo più longevo della storia repubblicana rischi di costituire un dato meramente statistico. Richiamando l'audizione svolta dalla ex deputata e senatrice Anna Finocchiaro nel corso dell'esame della proposta di legge costituzionale sul cosiddetto «premierato», ricorda come la I legislatura repubblicana, dal 1948 al 1953, vide succedersi quattro Governi diversi sostenuti da maggioranze diverse, seppure presieduti dal medesimo Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, e come, ciò nonostante, in quella legislatura siano state approvate riforme di estrema importanza, che mutarono la Costituzione materiale del Paese, quali il «piano casa», legato al nome di Amintore Fanfani (laddove, invece, gli annunci sul «piano casa» dell'attuale Governo non si sono finora tradotti in misure concrete), la riforma agraria, l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, nonché le misure legislative che posero le basi per l'effettiva istituzione ed entrata in funzione della Corte costituzionale. Evidenzia come, al contrario, la corrente legislatura, che pure ha visto un unico Governo in carica, si accinga a chiudersi con un consuntivo di riforme neppure lontanamente paragonabili a quelle poc'anzi citate. Invita, quindi, la maggioranza a chiedersi se la stabilità debba essere considerata un valore a sé stante o se la stabilità, senza tuttavia una effettiva

capacità riformatrice e senza capacità di rappresentanza politica, si riduca a un mero dato statistico.

Ricorda come nel corso dell'attività conoscitiva svolta sulle proposte di legge in esame diversi auditi abbiano suggerito una pausa di riflessione, anche alla luce dei criteri elaborati dalla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, che raccomandano di non procedere a modifiche della legge elettorale nella parte conclusiva della legislatura.

Stigmatizza il «riformismo elettorale compulsivo» del legislatore italiano e ricorda una valutazione emersa nel corso delle audizioni, per cui quest'ultimo si è ripetutamente mostrato carente non tanto nella sintassi elettorale, quanto piuttosto nella grammatica elettorale.

Evidenzia come la soppressione dei collegi uninominali non vada certo nella direzione di ridurre la distanza fra cittadini e istituzioni e come, in tale ottica, nel corso delle audizioni sia stato suggerito da diversi auditi di riprendere l'impianto della legge n. 277 del 1993, la cosiddetta «legge Mattarella».

Ritiene, conclusivamente, come sarebbe doveroso trovare un punto di condivisione su una materia delicata come quella della riforma del sistema elettorale di Camera e Senato; rileva, tuttavia, come l'atteggiamento finora tenuto dalla maggioranza non stia andando in questa direzione.

**Pasqualino PENZA** (M5S) dichiara di intervenire brevemente, al fine di evidenziare la contraddizione della maggioranza, la quale chiede alle opposizioni un percorso condiviso sulla legge elettorale, partendo tuttavia da un'imposizione, vale a dire quella di discutere una proposta di legge, e di approvarla alla Camera prima della pausa estiva, su un argomento che non è certamente una priorità per il Paese, al contrario di ben altri temi, quali, ad esempio, la crisi energetica e il rincaro dei carburanti.

Esprime netta contrarietà sull'AC 2822 e sottolinea come si cerchi il consenso delle opposizioni per mascherare le reali motivazioni del provvedimento stesso.

Sottolinea come il Governo intenda concludere la legislatura con l'approvazione della riforma elettorale non essendo stato in grado di portare a compimento le altre riforme, dal momento che la legge sull'autonomia differenziata è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale in diversi punti, la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati è stata respinta dalla maggioranza dei cittadini nel recente *referendum* costituzionale e la riforma costituzionale sul cosiddetto «premierato» è stata abbandonata.

Ritiene che i cittadini puniranno la scelta del Governo e della maggioranza di dare priorità alla riforma del sistema elettorale in un momento così delicato e difficile, non solo per il nostro Paese, ma a livello globale, nel quale le priorità dovrebbero essere ben altre. Osserva come si tratti di un modo di procedere sbagliato, che andrebbe fermato per concentrarsi su temi ben più importanti.

**Angelo ROSSI** (FDI) richiama le posizioni espresse nel 2017 dal collega Gianni Cuperlo all'indomani della sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale, in cui rilevava come fosse possibile un'intesa tra le forze politiche su una legge elettorale di impianto proporzionale con un premio di governabilità e come le medesime forze p

**Nazario PAGANO**, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

# CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 27 maggio 2026

XIX LEGISLATURA  
**BOLLETTINO**  
**DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
**Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)**  
**COMUNICATO**

## SEDE REFERENTE

*Mercoledì 27 maggio 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).*

**La seduta comincia alle 15.30.**

### **Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

**C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami.**  
*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2026.

[Nazario PAGANO](#), *presidente e relatore*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda quindi che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni sulle proposte di legge ed è stata avviata la discussione.

Ricordando, infine, come nella seduta precedente sia stata avanzata dal gruppo del Partito democratico la richiesta di assicurare la pubblicità dei lavori di tutte le sedute relative all'esame in sede referente delle proposte di legge in materia di riforma del sistema elettorale mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda come nella precedente seduta di discussione il gruppo del Partito democratico abbia chiesto conto alla maggioranza delle indiscrezioni giornalistiche emerse e di talune dichiarazioni rese da suoi autorevoli esponenti rispetto alla presentazione di un nuovo testo della proposta di legge C. 2822 a prima firma Bignami. Rammenta altresì che nella medesima seduta la Presidenza della Commissione e i relatori hanno sostenuto l'opportunità di proseguire la discussione sulle proposte di legge attualmente all'esame della Commissione, dichiarando altresì come al momento non fosse stata scelta, in seno alla maggioranza, la strada di un nuovo testo della proposta di legge C. 2822 per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Constata, tuttavia, che nella giornata odierna un autorevole esponente di maggioranza ha dichiarato come all'interno della stessa vi sia un accordo politico per la

presentazione di un nuovo testo nella giornata odierna.

Di conseguenza, domanda nuovamente alla Presidenza su quale testo verta la discussione in atto e chiede alla maggioranza, più in generale, di quale tipo di discussione abbia bisogno se ha già trovato un accordo su un nuovo testo.

Ritenendo che si debba porre fine a quella che non esita a definire una farsa, chiede con una certa veemenza alla Presidenza di farsi garante del rispetto delle procedure parlamentari, nonché della dignità dei lavori della Commissione e dei suoi componenti. In questo senso, chiede che sia interrotta la discussione odierna e sia convocata una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in cui confrontarsi sulle modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione sulla riforma del sistema elettorale.

**Alfonso COLUCCI** (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel ripercorrere le fasi che hanno caratterizzato, fino ad ora, l'esame delle proposte di legge concernenti la riforma del sistema elettorale – che, a giudizio del suo gruppo, non rientra tra le priorità per il Paese – evidenzia come il gruppo del Movimento 5 Stelle – a fronte della sospetta apertura alla collaborazione e all'interlocuzione pervenuta dalla maggioranza – si sia rifiutato di procedere a interlocuzioni che non avvenissero nella trasparenza dei lavori della Commissione, ma non si sia sottratto al confronto, anche in altre sedi – come nelle università – prendendo parte attiva ai lavori della Commissione nel corso del ciclo di audizioni da poco conclusosi.

Giunti a questa fase di esame del provvedimento, dichiara che si sarebbe aspettato, al termine della discussione, l'adozione del testo base e la conseguente fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative, così da proseguire in modo trasparente i lavori della Commissione. Constata, invece, come la maggioranza, dopo aver fatto ricorso a forzature procedurali nel corso dell'esame dell'ultimo decreto sicurezza, decidendo in separata sede di modificare il testo della proposta di legge C. 2822, continui a mortificare la Commissione Affari costituzionali e i relativi componenti, impegnati a discutere di un testo destinato ad essere superato, come a tutti ormai noto, per ammissione di esponenti della maggioranza.

Considerata, oltretutto, l'avvenuta calendarizzazione – in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo – dell'inizio della discussione sulle linee generali in Assemblea sul provvedimento per il 26 giugno prossimo, chiede alla Presidenza di garantire che la Commissione, da un lato, sia la sede deputata al confronto politico sulla riforma della legge elettorale e, dall'altro, possa proseguire i propri lavori nei modi e nei tempi più opportuni, assicurando, se del caso, lo svolgimento di nuove audizioni. Si associa, pertanto, alla richiesta della collega Bonafè in merito all'interruzione della discussione e alla convocazione di una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

**Riccardo MAGI** (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di considerare inaccettabili le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari concernenti la riforma – peraltro, nel caso di specie, così profonda e complessa – del sistema elettorale, contestando, in particolare, l'avvenuta calendarizzazione della discussione sulle linee generali in Assemblea, per il 26 giugno prossimo, su un testo che la Commissione ancora non conosce.

Evidenzia, infatti, come una proposta di legge elettorale, che contiene le regole fondamentali del gioco democratico in una democrazia parlamentare, non possa affatto essere trattata alla stregua di un disegno di legge di conversione in legge di un decreto-legge.

Dopo quanto visto finora, tra i lavori in Commissione e la programmazione dei lavori dell'Assemblea, chiede alla Presidenza di garantire, sul nuovo testo della proposta di legge C. 2822 – unica nel suo genere nel panorama internazionali e affetta, come dimostrato nel precedente ciclo di audizioni, da gravi profili di illegittimità costituzionale – lo svolgimento di nuove audizioni, in considerazione delle prevedibili e significative modifiche apportate all'impianto fin qui esaminato.

Ritiene, infatti, che la decisione assunta in seno alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi rappresenti una forzatura – l'ennesima – rispetto ai tempi di esame del provvedimento. Sostiene, oltretutto, come tale forzatura incida sulla qualità democratica del dibattito politico, dal momento che è volta esclusivamente ad assicurare il contingentamento dei tempi di discussione in Assemblea nel mese di luglio e a garantire, di conseguenza, l'approvazione alla Camera entro il mese di luglio. Immaginando che tale programmazione dei lavori sia stata definita per consentire l'approvazione della nuova legge elettorale nei dodici mesi precedenti le successive elezioni politiche, come richiesto dal codice di buona condotta elettorale adottato dalla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, sottolinea come lo stesso codice richieda, altresì, che le leggi elettorali non vengano imposte dalla maggioranza di turno, ma siano frutto della più ampia condivisione possibile con le forze politiche di opposizione. Invita dunque la maggioranza a fermarsi.

**Filiberto ZARATTI** (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime il proprio sconcerto per quanto sta avvenendo da un punto di vista procedurale, a fronte della prospettata presentazione di un nuovo testo della proposta di legge C. 2822 contenente – da quanto appreso – modifiche strutturali all'impianto fino ad ora esaminato in Commissione. Per quanto, infatti, consideri legittimo che i presentatori intendano modificare il proprio testo, ritiene che nel caso di specie l'*iter* di esame del provvedimento debba ripartire da capo, piuttosto che proseguire con gravi forzature politiche e procedurali per garantire l'approdo in Assemblea prima di luglio e l'approvazione prima di settembre.

Rivolgendosi poi agli onorevoli Angelo Rossi e Donzelli, che avevano dichiarato di volere coinvolgere le forze politiche di opposizione nella riforma del sistema elettorale, chiede loro in che modo abbiano incentivato, nei fatti, tale coinvolgimento, dal momento che la maggioranza ha elaborato un nuovo testo nelle «segrete stanze» e intende blindarlo ed esaminarlo in tempi così celeri.

Chiede quindi ai relatori di depositare, se esistente, tale nuovo testo, così da poter passare alla discussione nel merito dello stesso. Come avvenuto rispetto al testo attualmente all'esame della Commissione – su cui le opposizioni hanno mosso critiche puntuali e, alla luce del ciclo di audizioni da poco concluso, rivelatesi fondate – le stesse opposizioni sono pronte a evidenziare le criticità che – secondo le indiscrezioni giornalistiche – sembrano permanere nel nuovo testo, dalla previsione del listino bloccato per l'assegnazione del premio a quella dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio dei ministri nel programma elettorale.

A suo giudizio, in conclusione, se la maggioranza non accetterà di ricominciare i lavori con tutt'altro metodo, partendo dal Parlamento, andrà necessariamente incontro ad uno scontro politico.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda ai relatori se sia vero quanto emerso dalle agenzie di stampa uscite nella mattinata odierna rispetto ad alcune dichiarazioni di un esponente di primo piano della coalizione di maggioranza.

Dichiara infatti di essere stufo di questo modo di procedere e chiede che sia rispettata la sua dignità di parlamentare. Fa quindi presente, per trasparenza, che in seno alla Conferenza dei Presidenti di gruppo vi è stata una lunga discussione in merito alla calendarizzazione in Assemblea del provvedimento ed evidenzia come la maggioranza abbia richiesto l'inizio della discussione sulle linee generali entro il mese di giugno al solo fine di consentire il contingentamento dei tempi nel mese successivo. Trattandosi di uno scenario già visto, ma aggravato dal fatto che il provvedimento in questione ha un rilievo costituzionale, per garantire che i lavori della Commissione proseguano nel modo più rispettoso possibile delle procedure parlamentari, chiede alla Presidenza, a nome del suo gruppo, di valutare l'opportunità di rinunciare all'incarico di relatore sulle proposte di legge in esame.

Osserva poi che, a fronte della presentazione di un nuovo testo, il suo gruppo chiederà formalmente, a tutti i livelli istituzionali, di assicurare lo svolgimento di un nuovo ciclo di audizioni, per quanto più breve del precedente. Fa poi presente che, in considerazione dell'alea attuale, il Presidente della Camera si è fatto personalmente carico di confrontarsi sulla prosecuzione dell'*iter* con tutti i gruppi parlamentari, anche al fine di valutare un rinvio di una settimana della discussione sulle linee generali in Assemblea.

Anche a questo riguardo, chiede nuovamente ai relatori quali siano i relativi intendimenti sulla prosecuzione dell'*iter* in corso, per consentire a tutti i gruppi di potersi regolare di conseguenza.

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, rispondendo alla specifica richiesta rivoltagli dall'onorevole Fornaro, osserva come la decisione di svolgere l'incarico di relatore sia stata assunta su richiesta del proprio gruppo di appartenenza. Ad ogni modo, riconoscendo come del tutto legittima l'istanza avanzata dal collega Fornaro, fa presente che valuterà l'opportunità di delegare l'incarico di relatore ad altro deputato, previo confronto in seno al proprio gruppo.

Con riguardo, invece, alle dichiarazioni rese a mezzo stampa dall'onorevole Lupi, dichiara di non avere al momento né ricevuto un nuovo testo della proposta di legge C. 2822, né avuto notizia dello stesso, avendo cercato, per le stesse ragioni esposte dal collega Fornaro, di tenersi per quanto possibile al di fuori dalla scelta su come procedere all'eventuale modifica del provvedimento in esame.

Rilevando come al momento alcuni deputati dei gruppi di opposizione abbiano chiesto di intervenire in discussione, fa presente che, ove questi vi rinunciassero, dichiarerebbe concluso l'esame preliminare e chiederebbe quindi ai relatori di pronunciarsi sulle domande finora poste dai deputati intervenuti in merito alla presentazione, o meno, di un nuovo testo quale da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame. In tal caso, ad ogni modo, fa presente che convocherà una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per discutere sulle modalità di prosecuzione dell'*iter*.

**Giovanni DONZELLI** (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricordato il lungo periodo di tempo che è stato necessario per la formazione del Governo Conte I a seguito delle elezioni politiche del 2018, chiarisce che la priorità della maggioranza è quella di evitare che a seguito delle elezioni si riscontrino ostacoli al corretto esercizio delle funzioni del Parlamento e allo svolgimento del procedimento di formazione del Governo, anche in considerazione delle possibili crisi nazionali e internazionali a cui si dovrà nel contempo far fronte.

Nonostante comprenda e giudichi legittimo l'atteggiamento critico dell'opposizione,

ricorda come, nonostante esponenti della maggioranza abbiano esperito tentativi di interloquire con i gruppi di opposizione nell'ambito di tavoli di confronto informali, non sia stato possibile collaborare con le opposizioni alla formazione di un nuovo testo. Alla luce di tale atteggiamento, fa presente che la maggioranza si è fatta carico di elaborare autonomamente un testo che tenga conto delle osservazioni pervenute dagli esperti auditi e di alcuni rilievi critici sollevati dall'opposizione. Sostiene che la discussione in corso possa rappresentare, quindi, una utile occasione per raccogliere altri stimolanti contributi finalizzati al perfezionamento del nuovo testo.

Ricordato che un nuovo testo contenente le osservazioni svolte finora è già stato redatto, rileva che esso costituirà la base per la prosecuzione dei lavori della Commissione qualora l'opposizione non intenda partecipare alla discussione in corso, e sostiene, quindi, che l'opposizione non possa accusare la maggioranza di aver calpestato le competenti sedi parlamentari in sede di elaborazione del nuovo testo della proposta di legge a prima firma Bignami.

**Edoardo ZIELLO** (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che, anche a causa della guerra in Iran causata dal Primo ministro israeliano Netanyahu e dal Presidente degli Stati Uniti Trump, l'Italia è già oppressa dall'inflazione, dal cosiddetto «caro energia» e dall'aumento dei prezzi.

Rammenta, altresì, che autorevoli giuristi ed esperti, nell'ambito del ciclo di audizioni che si è appena concluso, si sono espressi in riferimento ad una proposta di legge che, per dichiarazione esplicita del collega Donzelli, non costituirà la base per la prosecuzione dei lavori di questa Commissione, in quanto al suo posto vi sarà un nuovo testo elaborato con metodi sconosciuti e comunque extraparlamentari. A seguito delle dichiarazioni dell'onorevole Donzelli, sospetta, peraltro, che la motivazione della celerità con cui vengono condotti i lavori riferiti alla legge elettorale risiede nella volontà di procedere alla consultazione elettorale prima della scadenza naturale della legislatura.

Chiarisce, inoltre, che, nonostante il collega Donzelli abbia fatto riferimento a presunti tentativi di interlocuzione con le forze di opposizione, la sua componente politica, espressione di un movimento – denominato Futuro Nazionale – che conta più di 70 mila iscritti su tutto il territorio nazionale, non è stata coinvolta in alcun modo, sebbene essa faccia parte delle forze di opposizione di destra.

Conclude chiedendo, quindi, se nel nuovo testo annunciato dall'onorevole Lupi alla stampa giornalistica siano presenti alcune delle proposte modificative avanzate dal movimento Futuro Nazionale, tra cui l'introduzione della facoltà di espressione delle preferenze da parte degli elettori e la possibilità di presentazione delle liste elettorali tramite la raccolta digitale delle firme.

**Federico FORNARO** (PD-IDP) segnala che le dichiarazioni rese dal collega Donzelli si pongono in contraddizione con la marcata accelerazione dei tempi di trattazione del provvedimento in esame, in quanto quest'ultimo dovrà essere esaminato dall'Aula, secondo le odierne determinazioni della Conferenza dei Presidenti di gruppo, a partire dal 26 giugno. Anche in considerazione delle contemporanee incombenze della Commissione, sostiene che tale calendario dei lavori restringa eccessivamente il tempo necessario per procedere, al termine della discussione, alla presentazione di un nuovo testo, in quanto su di esso dovrà essere svolta un'adeguata attività istruttoria, comprensiva di un breve ciclo di audizioni, e una successiva fase emendativa.

Avanza, quindi, il sospetto che le prossime elezioni politiche si svolgeranno nella primavera del 2027, in quanto nella storia della Repubblica le consultazioni elettorali

sono sempre avvenute a distanza di pochi mesi dall'approvazione di una nuova legge elettorale.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia il collega Donzelli per le delucidazioni e comprende l'esigenza di procedere ad una celere formazione del Governo all'avvio della prossima legislatura, ma sottolinea come con la legge elettorale attualmente in vigore sia stata formata una compagine governativa tra le più longeve della storia repubblicana.

In risposta alle affermazioni dell'onorevole Donzelli, fa presente che il suo gruppo non è stato incluso in alcun modo nelle presunte interlocuzioni precedentemente citate, nonostante nella stesura del testo delle leggi elettorali sia fortemente raccomandabile coinvolgere la parte più ampia possibile delle forze politiche.

Chiarisce che, diversamente da quanto affermato da Donzelli, la predisposizione di un nuovo testo da parte della maggioranza è finalizzata a correggere gli evidenti profili di incostituzionalità che caratterizzano l'attuale testo della proposta di legge C. 2822, e non, invece, a compiere un gesto di benevolenza nei confronti dell'opposizione.

Unendosi alle considerazioni del collega Fornaro rispetto alle forzature operate nel calendario dei lavori della Commissione, precisa che il motivo per cui il suo gruppo vorrebbe che la fase di discussione generale venisse sospesa non risiede nella carenza di argomenti, bensì nella necessità di definire con esattezza il perimetro di tale discussione.

**Vittoria BALDINO** (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, sostiene che le modifiche contenute nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822, a giudicare dalle indiscrezioni pubblicate dalla stampa giornalistica, contrariamente a quanto affermato dal collega Donzelli, non sono preordinate al coinvolgimento delle forze di opposizione, bensì al tentativo di sanare le macroscopiche problematiche legate all'incostituzionalità del testo attuale della predetta proposta.

Sostiene che il Presidente Pagano, preso atto della necessità di riformulare in profondità il testo, avrebbe dovuto costituire un comitato ristretto in seno alla Commissione, con il compito di studiare e predisporre collettivamente, con la partecipazione di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, un testo alternativo che tenesse conto dei suggerimenti proposti dagli auditi.

**Filiberto ZARATTI** (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, riconosce le buone intenzioni del collega Donzelli, ma sostiene che il corretto svolgimento dei lavori della Commissione avrebbe dovuto consistere, secondo il dettato del Regolamento, nella previsione di un'ordinaria fase emendativa, in cui, se la maggioranza avesse voluto davvero tenere in considerazione le proposte dell'opposizione, avrebbe semplicemente potuto esprimere un parere favorevole sui relativi emendamenti. Sottolinea che, invece, procedendo con la presentazione di un nuovo testo, si vanifica la fase della discussione e si contraddicono i principi della democrazia parlamentare.

Sospetta che la maggioranza, affrettandosi nell'approvazione di una nuova legge elettorale, abbia l'intenzione – opposta a quella dichiarata dal collega Donzelli – di sottrarsi alla risoluzione dei problemi che dovrebbero essere affrontati anche in occasione della prossima legge di bilancio.

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, preso atto della ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia la prosecuzione della discussione sulle proposte di legge al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

In risposta agli interventi riferiti alle tempistiche di trattazione dei provvedimenti in esame, chiarisce che è prerogativa della Conferenza dei Presidenti di gruppo stabilire il calendario dei lavori dell'Assemblea, di cui il Presidente della Commissione ha il compito di garantire il rispetto attraverso una conseguente organizzazione dei lavori in sede referente della Commissione.

**La seduta termina alle 16.30.**

## **SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 27 maggio 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#).*

**La seduta comincia alle 18.20.**

### **Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

**C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami.**  
*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella precedente seduta pomeridiana.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricordando come il gruppo del Partito democratico abbia richiesto di assicurare la pubblicità dei lavori di tutte le sedute relative all'esame in sede referente delle proposte di legge in materia di riforma del sistema elettorale mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di convocare una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per concordare le modalità di prosecuzione dei lavori, stante che, come limpidamente ammesso nella seduta precedente, la maggioranza si appresta a presentare un nuovo testo che – così si dice – dovrebbe tenere conto delle osservazioni degli auditi oltre che delle opposizioni. Nel precisare che a suo parere tale nuovo testo è in realtà frutto di un accordo tutto interno alla maggioranza, ribadisce l'esigenza di concordare una nuova articolazione dei lavori, dichiarando la disponibilità a ritirare le iscrizioni dei colleghi ad intervenire in discussione. Chiede in sostanza che sia dato il tempo a tutti di visionare il nuovo testo, di svolgere un ciclo di audizioni relativo alle parti modificate rispetto ai contenuti originari della proposta di legge del collega Bignami e a completare successivamente la discussione.

[Vittoria BALDINO](#) (M5S) si associa alla richiesta della collega Bonafè.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, accogliendo la richiesta, sospende la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta, sospesa alle 18.25, è ripresa alle 19.05.**

**Nazario PAGANO**, *presidente*, acquisita, alla luce di quanto concordato nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena conclusasi, la disponibilità dei colleghi a rinunciare ad intervenire in discussione generale, dichiara concluso l'esame preliminare.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, formula la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge Bignami C. 2822 (*vedi allegato*), modificata alla luce delle considerazioni dei soggetti auditi e degli interventi dei colleghi. Illustrandone brevemente i contenuti, fa presente che: è stata innalzata dal 40 al 42 per cento la soglia raggiunta la quale la coalizione vincente accede al premio di governabilità, che resta invariato; è stato eliminato il turno di ballottaggio; è stata introdotta una norma di coordinamento in base alla quale, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, la soglia del 42 per cento deve essere raggiunta dalla lista o coalizione di liste vincente in entrambe le Camere, stabilendosi, in caso contrario, che l'assegnazione dei seggi avverrà su base totalmente proporzionale; è stato abbassato il tetto massimo di seggi ottenibili dalla coalizione vincente, passando da 230 a 220 per la Camera e da 114 a 113 al Senato, al netto dei seggi relativi alle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e alle circoscrizioni degli italiani all'estero. Aggiunge che è stato demandato al Governo il compito di apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, volte a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero. Fa presente che il nuovo testo fissa alcuni principi che il Governo è tenuto ad osservare, con la finalità di contrastare la contraffazione del voto, ricordando come in molte delle audizioni svolte sia stata evidenziata la priorità assoluta di garantire la certezza del voto degli italiani all'estero. Segnala inoltre che il nuovo testo conferma l'esclusione dal computo della cifra elettorale nazionale dei voti espressi nelle regioni Valle D'Aosta e Trentino-Alto Adige; introduce modifiche di natura tecnica in materia di presentazione delle liste, precisando che non è possibile candidarsi in più di un listino circoscrizionale e prevede la revisione periodica dei collegi.

**Federico FORNARO** (PD-IDP) osserva in primo luogo che i contenuti illustrati dal collega Angelo Rossi prefigurano un vero e proprio nuovo testo e non soltanto limitati interventi correttivi alla proposta di legge Bignami C. 2822. Nell'evidenziare pertanto l'esigenza di avere a disposizione un nuovo dossier degli uffici di documentazione della Camera, che descriva le modifiche introdotte, rileva in prima battuta come vi sia, alla luce dell'illustrazione del relatore, un'ampia alea intorno al voto degli italiani all'estero, Pur apprezzando la disponibilità manifestata dal presidente Pagano, dubita che i soggetti eventualmente invitati in audizione possano essere pronti per la giornata di mercoledì, come concordato nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, testé conclusa, non essendoci il tempo materiale per studiare il nuovo testo. Reputa quindi che, anche per una questione di rispetto, sia necessaria tutta la prossima settimana per poter valutare seriamente i contenuti della nuova proposta, con l'ausilio della documentazione degli uffici. Senza alcun intento ostruzionistico, sollecita pertanto il presidente a riconsiderare i tempi per lo svolgimento delle audizioni, che sono stati proposti nella riunione dell'ufficio di presidenza.

**Nazario PAGANO**, *presidente*, ritiene che entro la giornata di venerdì potrà essere reso disponibile il dossier predisposto dagli uffici di documentazione della Camera sulle

modifiche recate dal nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami. Precisa inoltre che, per quanto gli consta, l'intervento sul voto degli italiani all'estero è volto a contrastare il rischio di contraffazione e non modifica il sistema di voto.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, ricorda che nel corso delle audizioni, alle quali il collega Fornaro ha sempre partecipato, sono state date indicazioni chiare circa la necessità di contrastare i rischi di contraffazione del voto degli italiani all'estero. Ritiene che, seppur divisi su tanti aspetti del sistema di voto degli italiani all'estero, tutti siano d'accordo sul fatto che sussiste un problema in termini di contraffazione e che dunque vi sia la necessità di introdurre elementi di certezza del voto, anche con l'ausilio di supporti informatici, con riguardo al processo di stampa delle schede e dei certificati elettorali, alla disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori, alla verifica dell'identità di chi compila le schede elettorali, al contrasto ad ogni forma di condizionamento o coercizione nell'esercizio del voto e alla possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo, nonché alla verifica della validità del voto espresso per corrispondenza in occasione delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali pervenute dall'estero. Ribadisce in conclusione la convinzione che tutti siano d'accordo su tale esigenza.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP) chiede che sia reso disponibile una documentazione che metta in evidenza le parti modificate rispetto al contenuto della proposta di legge C. 2822 nella sua versione originaria, accompagnata da una relazione illustrativa in modo che si possa più agevolmente entrare nel merito dei cambiamenti introdotti.

**Filiberto ZARATTI** (AVS) dichiara che le spiegazioni fornite dal collega Angelo Rossi sono state per lui fonte di preoccupazione, facendo presente che sul voto degli italiani all'estero, benché d'accordo sui principi, il nuovo testo introduce una vera e propria delega al Governo. Ritiene al contrario che sull'argomento vadano dettate norme precise e non esclusivamente principi, trattandosi di una proposta di legge elettorale, e sottolinea che la questione è ben più complessa di come l'aveva immaginata.

Nel richiamare la disponibilità manifestata dall'opposizione, che avrebbe potuto iscriverne tutti i propri deputati in sede di discussione, si aspetta che analoga disponibilità sia ora dimostrata dalla maggioranza, evitando che in materia di legge elettorale si svolga un dibattito strozzato, limitato a tre o quattro giorni. Nel sollecitare la maggioranza, se veramente ha tanta fretta di concludere l'esame del provvedimento, ad avere almeno il coraggio di presentare un decreto-legge, chiede di non imporre tempi assurdi di esame, a fronte della complessità della materia.

**Maria Elena BOSCHI** (IV-C-RE) fa presente che la maggioranza dovrebbe dimostrarsi grata nei confronti dell'opposizione, sottolineando come quest'ultima si sia trovata in una situazione decisamente diversa e più ostile quando le è capitato di fare parte del Governo. Si dichiara convinta che il collega Donzelli, a parti invertite, anche per rispetto del proprio ruolo, non si sarebbe fidato delle sue rassicurazioni e pertanto, pur non avendo motivo di dubitare che l'illustrazione del relatore Rossi sia veritiera, considera una questione di serietà voler studiare a fondo e in autonomia il nuovo testo. Precisa che nel testo si affrontano questioni delicate, rispetto alle quali, a fronte di principi condivisi, vi possono essere soluzioni tecniche diverse, invita il presidente a dare il tempo agli auditi e ai componenti la Commissione di arrivare preparati. Chiede in conclusione di non costringere la Camera ad un esame serrato, limitato in Assemblea ai pochi spazi che nel mese di luglio verosimilmente saranno resi disponibili, considerato

che, a detta del Ministro Ciriani, potrebbe essere prevista in quel periodo l'approvazione di ben quattro decreti-legge. Sollecita pertanto una riflessione seria da parte della maggioranza, rilevando che, se è vero che le prossime elezioni si terranno nell'autunno del 2027, non vi è nessuna difficoltà a dedicare alla proposta di legge elettorale un mese in più rispetto a quello previsto.

**Toni RICCIARDI** (PD-IDP), con riferimento alla questione della mancata certezza del voto degli italiani all'estero, fa presente che ci sono già diverse proposte da parte del Poligrafico dello Stato e del Consiglio generale degli italiani all'estero in relazione, per esempio, alla garanzia del processo di stampa e di spedizione dei plichi. Nel sottolineare che su tali aspetti la questione non si pone, evidenzia tuttavia che anche ad una lettura superficiale del nuovo testo emergono elementi di preoccupazione. Cita in particolare il numero 3) del comma 1 dell'articolo 4 del nuovo testo della proposta di legge C. 2822 in cui si fa riferimento alla disciplina delle modalità del voto per corrispondenza con l'introduzione di procedure volte a consentire la verifica dell'identità di chi compila le schede elettorali e a contrastare ogni forma di condizionamento o coercizione nell'esercizio del voto e la possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo. Evidenziato a tale proposito che, alla luce di quanto indicato dal punto appena indicato, il decreto del Presidente della Repubblica potrebbe essere modificato anche nel senso di prevedere l'inversione dell'opzione, ritiene che non si possano escludere modifiche consistenti tali da prevedere la previa registrazione dell'elettore, con il rischio di un abbattimento della partecipazione. Pertanto, nel ribadire che un conto sono gli interventi di natura tecnico organizzativa e un conto è la modifica delle modalità del voto, fa presente che, se il testo fosse stato scritto in maniera più precisa, probabilmente sarebbe apparso più rassicurante.

**Carmela AURIEMMA** (M5S) rileva come nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami presentato dai relatori non vi sia alcun intervento in materia di voto dei fuori sede, nonostante si tratti di una questione affrontata nel corso dell'attività conoscitiva.

Quanto alle disposizioni volte a garantire la sicurezza e l'integrità del voto degli italiani all'estero, rileva come esse sembrano porsi in contraddizione con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel nuovo testo e chiede chiarimenti al riguardo.

**Riccardo MAGI** (MISTO-+EUROPA) rileva preliminarmente come vada dato atto alle opposizioni, da parte della maggioranza e dei relatori, di non aver assunto alcun atteggiamento ostruzionistico, e di come sia stato svolto un ordinato ciclo di audizioni, tra i più produttivi che si ricordino, tanto da indurre la maggioranza a presentare un nuovo testo per tenere conto dei rilievi emersi.

Rileva come l'eliminazione del ballottaggio configuri un sistema elettorale radicalmente diverso. Condivide l'esigenza di governabilità richiamata dal deputato Donzelli, ma ritiene che tale esigenza possa essere soddisfatta con l'adozione di un sistema maggioritario uninominale e non con un sistema quale quello proposto che, a maggior ragione a seguito dell'eliminazione del ballottaggio, non attribuisce all'elettore un effettivo potere di scelta. Ritiene che la legge elettorale non possa sostituirsi alla politica e non possa supplire alla disomogeneità delle coalizioni.

Rileva conclusivamente come quella proposta sia una pessima legge elettorale e giudica inaccettabili i tempi ristretti imposti per il suo esame, come se si trattasse di un decreto-legge in scadenza. Invita la maggioranza a chiarire le motivazioni di tali modalità di esame, assumendosene la responsabilità.

**Giovanni DONZELLI** (FDI) nega che il nuovo testo C. 2822 Bignami depositato dai relatori costituisca una proposta completamente nuova.

Richiama l'attenzione sulla riduzione del numero massimo di seggi attribuibili alla coalizione vincente e sottolinea come tale riduzione, e in particolare la sua maggiore incidenza alla Camera rispetto al Senato, recepisca rilievi formulati nel corso delle audizioni e sia volta a impedire, anche con riferimento al Parlamento in seduta comune, che la maggioranza raggiunga i *quorum* previsti per l'elezione degli organi di garanzia.

Richiama, altresì, l'attenzione sulla previsione che richiede per l'attribuzione del premio il raggiungimento della soglia in entrambe le Camere al fine di evitare maggioranze disomogenee nei due rami del Parlamento e sottolinea come anche tale previsione sia volta a recepire rilievi formulati nel corso delle audizioni.

Evidenzia, dunque, come il testo ponga rimedio a buona parte dei profili di criticità emersi nel corso dell'attività istruttoria.

Osserva come le disposizioni sul voto degli italiani all'estero non incidano sul sistema elettorale ma si limitino a intervenire sulle modalità di esercizio del voto.

Ringrazia il presidente e gli uffici per il supporto prestato e, venendo incontro alle sollecitazioni delle deputate Bonafè e Boschi, ritiene che il *dossier* di documentazione sul nuovo testo e un testo a fronte recante il testo originario e il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, saranno resi disponibili al più presto da parte degli uffici.

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, assicura che il testo a fronte sarà disponibile entro la giornata di domani.

**Giovanni DONZELLI** (FDI) dichiara di condividere l'organizzazione dei lavori proposta dal presidente nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Osserva come l'introduzione di norme sul voto dei fuori sede avrebbe comportato una modifica rilevante del testo originario ed evidenzia nel contempo come il tema potrà formare oggetto di proposte emendative, rispetto alle quali assicura un atteggiamento di disponibilità a valutarle.

**Federico FORNARO** (PD-IDP) chiede chiarimenti circa la natura del nuovo testo, osservando come venga proposto come testo base un nuovo testo di una soltanto delle tre proposte di legge in esame, vale a dire la proposta C. 2822.

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, osserva come l'adozione del testo base formerà oggetto di una deliberazione della Commissione.

**Federico FORNARO** (PD-IDP) chiede, dunque, se le altre proposte debbano considerarsi espunte dalla discussione e rileva che, se così fosse, si tratterebbe di un fatto molto grave. Sottolinea come non sia stato preso in considerazione il contenuto delle altre proposte abbinate, a partire dalle norme sul voto dei fuori sede, mentre sono state introdotte disposizioni sul voto degli italiani all'estero, e come in tal modo si sia compiuta una precisa scelta politica e si sia vanificato quanto già stabilito dalla Commissione circa il perimetro dell'intervento normativo.

Chiede che il testo a fronte riporti anche la disciplina vigente, oltre al testo originario della proposta di legge C. 2822 e al nuovo testo della medesima proposta.

Chiede, inoltre, se il nuovo testo mantenga le liste bloccate sia circoscrizionali sia nazionali.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, ritiene che il testo a fronte sarà sicuramente predisposto in modo da consentire un confronto tra la disciplina vigente, il testo originario della proposta di legge C. 2822 e il nuovo testo della medesima proposta di legge.

Per quanto concerne i rilievi formulati sulle norme relative al voto degli italiani all'estero, sottolinea come non si tratti di una delega, ma di una soluzione che si colloca nel solco di quanto previsto dalla legge n. 459 del 2001, vale a dire un decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.

Condivide il richiamo del deputato Ricciardi alle proposte del Poligrafico dello Stato sulla stampa delle schede e l'invio dei plichi per il voto degli italiani all'estero e sottolinea come tali aspetti, al pari anche di ogni elemento utile a delineare la cornice dell'intervento governativo, potranno costituire oggetto di proposte emendative.

Assicura, altresì, la disponibilità a valutare attentamente proposte emendative volte a recepire il contenuto delle altre proposte di legge abbinata.

Quanto alle liste bloccate, rileva come il nuovo testo non intervenga su tale aspetto.

**Filiberto ZARATTI** (AVS) rileva, per quanto concerne il voto dei fuori sede, come possa essere mutuato quanto previsto dalla disciplina sul voto degli italiani all'estero, prevedendo un elenco, analogo a quello dell'AIRE, degli elettori che siano domiciliati al di fuori del comune di residenza.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, rileva come sull'ipotesi da ultimo prospettata dal deputato Zaratti siano emersi, nel corso delle audizioni, profili problematici.

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che – come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella giornata di mercoledì 3 giugno si svolgerà il breve ciclo di audizioni informali in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base dai relatori, in modo da procedere nella giornata successiva alla deliberazione per la relativa adozione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.40.**

